dossier

XV legislatura

DAI COMPETITORI ELETTORALI AI GRUPPI PARLAMENTARI

Le regole ed i risultati in 11 Paesi

gennaio 2008
n. 245

servizio studi del Senato

Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: ------
M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: _3787
D. Bassetti

Ambiente e territorio
Capo ufficio: --------

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: ------
A. Sansò _3435
S. Biancolatte _3659
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: ------
A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: -------

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Chiara Micelli _3521
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XV legislatura

DAI COMPETITORI ELETTORALI AI GRUPPI PARLAMENTARI

Le regole ed i risultati in 11 Paesi

gennaio 2008
n. 245

A cura di: Francesco Marcelli

Classificazione Teseo: Elezioni. Mandato parlamentare.
Ripartizione di seggi. Gruppi parlamentari. Stati esteri.

INDICE

1. INTRODUZIONE

1.1 IL "PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA" TRA COMPETITORI ELETTORALI E GRUPPI PARLAMENTARI ..... Pag. 1

1.2 UNA QUESTIONE PRELIMINARE? IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO ..... " 2

2. LE REGOLE: TRE MODELLI

MODELLO 1: NESSUNA REGOLAMENTAZIONE DEI GRUPPI (Regno Unito, Stati Uniti)..... " 5

MODELLO 2: REGOLAMENTAZIONE PREVALENTEMENTE RIFERITA ALLA CONSISTENZA MINIMA DEI GRUPPI (Italia, Belgio/Camera, Francia, Polonia)..... " 5

MODELLO 3: REGOLAMENTAZIONE BASATA SULLA CORRISPONDENZA TRA FORMAZIONI ELETTORALI/PARTITI E GRUPPI (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Paesi bassi, Romania, Spagna) ..... " 6

TABELLA RIASSUNTIVA I - LE REGOLE ..... " 9

TABELLA RIASSUNTIVA II - I RISULTATI ..... " 11

3. LE REGOLE, PAESE PER PAESE

AUSTRIA ..... " 12

BELGIO ..... " 13

FRANCIA ..... " 15

GERMANIA ..... " 16

GRECIA ..... " 20

PAESI BASSI ..... " 21

POLONIA ..... " 21

REGNO UNITO..... " 22

ROMANIA..... " 23

SPAGNA ..... " 24

STATI UNITI..... " 27

ALLEGATO A - LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI ..... " 29

ALLEGATO B - LE NORME DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI ..... " 37

1. INTRODUZIONE

1.1. Il "principio di corrispondenza" tra competitori elettorali e gruppi parlamentari.

Tema di questo studio comparato[1] è quello che potrebbe definirsi un "principio di corrispondenza" tra competitori elettorali e gruppi parlamentari, secondo cui - nella sua espressione più rigida - *i gruppi parlamentari che si formano in una Camera all'indomani delle elezioni devono corrispondere stabilmente alle forze politiche che si sono confrontate in quelle stesse elezioni dalle quali quella Camera deriva, in quanto al numero, alla denominazione ed ai componenti*. Un principio siffatto non esiste così come definito, né è necessariamente desiderabile: è un parametro teorico di ricerca, che consente di classificare i modelli di regolamentazione esistenti a seconda che siano più o meno vicini a (o lontani da) quel principio.

Nelle due tabelle riassuntive che seguono questo studio (*Tabella I* - Le Regole, *Tabella II - I Risultati*), per ciascun Paese e Camera su cui è stata condotta l'analisi, sono raccolti alcuni "indicatori" ritenuti capaci di fornire un'informazione sintetica di quell'esperienza, quanto alla maggiore o minore presenza del "principio di corrispondenza" e quanto alla maggiore o minore frammentazione del quadro politico-parlamentare.

Quanto ai risultati, può osservarsi che, se il valore protetto dal principio è quello di preservare - ed in particolare di non frammentare - il quadro politico su cui si è espresso l'elettorato, alcuni ordinamenti le cui regole non sono informate al principio di corrispondenza[2], affermano nondimeno questo valore nei fatti.

Quanto alle regole, come si evidenzierà nel capitolo successivo, sono stati identificati al riguardo tre modelli, disposti su una linea che, dal primo al terzo modello, si avvicina via via al predetto principio.

---

[1] Lo studio dei gruppi parlamentari comprende un ambito ben più vasto che include quanto meno la natura giuridica, i poteri, il rapporto con i partiti, la regolamentazione interna. Un'opera recente - dalla quale sono tratte diverse tra le informazioni qui fornite - è quello a cura di K. Heidar e R. Kool, *Parliamentary Groups in European democracies,* 2000. In lingua italiana *cfr. Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto europeo,* 2001. Entrambi i volumi sono presenti nella Biblioteca del Senato. *Cfr*. anche "*The Status of Parliamentary Groups*," Constitutional and Parliamentary Information, No. 172, 1996, pp. 199-200.

[2] Così è per la Francia e la Polonia.

Tuttavia, prima di procedere nell'analisi appare necessario soffermarsi specificamente sull'incidenza che una disciplina dei gruppi, ed in particolare una disciplina basata sull'affermazione più o meno stringente di un principio come quello di corrispondenza, può comportare sul diritto e sulla libertà di mandato dei singoli rappresentanti.

1.2 Una questione preliminare? Il divieto di mandato imperativo.

Preliminare allo studio delle soluzioni adottate è dunque la presenza o meno, nei vari ordinamenti, di una regola costituzionale equivalente al nostro art. 67 che garantisce l'esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo di mandato (c.d. "divieto di mandato imperativo" o principio del "libero mandato").

In linea generale è sostenibile che il principio del "libero mandato" possa talora risultare costretto all'interno di un'organizzazione parlamentare in cui il ruolo del singolo si esprime in quanto intermediato dalle prerogative del gruppo: è stato ad esempio osservato che lo stesso diritto di parola del parlamentare può essere significativamente compresso all'interno di termini temporali calibrati su un organizzazione per gruppi e da questi gestiti. Normalmente questo non arriva mai ad inficiare il diritto di voto in Aula, ma - ad esempio, in alcune esperienze (Belgio: *cfr.*) - solo l'appartenenza al gruppo consente il diritto di voto in commissione.

Dunque è necessario domandarsi preliminarmente se una disciplina stringente in tema di libertà di costituzione e di modifica dei gruppi parlamentari - per i riflessi rilevanti che questi hanno sull'attività parlamentare dei singoli - sia compatibile con il principio del libero mandato [3].

Il quadro comparato, che non è certo risolutivo ma può essere significativo, fa emergere il dato di una larga diffusione del divieto di mandato

[3] Sul divieto di mandato imperativo esiste ampia riflessione dottrinaria, mentre la Corte costituzionale appare essersene occupata solo incidentalmente quando, nella sentenza n. 14/1964 ebbe a dire che l'art. 67 della Costituzione è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento: esso importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito. In generale esso pare funzionale a slegare l'esercizio del mandato dal momento dell'elezione. Il tema è stato spesso affrontato dalla dottrina in relazione a quello del "transfughismo" (*switch*, nell'esperienza anglosassone), vale a dire al fenomeno del cambiamento di schieramento politico e di gruppo parlamentare. Il tema, tuttavia, appare più vasto e sembra comprendere anche la frammentazione del quadro politico, la funzionalità delle commissioni parlamentari (la cui composizione deve rispecchiare proporzionalmente quella dei gruppi), la creazione di gruppi per ragioni di strategia parlamentare o per ragioni attinenti alla nascita di nuove formazioni politiche dopo le elezioni.

imperativo nel diritto costituzionale europeo continentale[4]: ebbene, nonostante tale ampia diffusione e quindi di un quadro sostanzialmente comune di regole costituzionali, i modelli di regolamentazione dei gruppi parlamentari divergono anche sensibilmente.

Le esperienze straniere sembrano dunque evidenziare la compatibilità - con un identico e diffuso divieto di mandato imperativo - di modelli più o meno restrittivi circa la possibilità di creare gruppi, inevitabilmente destinati ad incidere sull'esercizio dei diritti del singolo parlamentare.

Sul quadro comparato esercita influenza anche il maggiore o minore grado di giuridicizzazione della forma-partito, per gli indubbi rilievi che questo ha anche sul trattamento della forma-gruppo parlamentare. Una pronunciata regolamentazione caratterizza tradizionalmente l'esperienza tedesca, ma anche la Spagna - anche per le vicende legate alla stessa legittimità dei partiti politici, nel tormentato quadro delle aspirazioni nazionaliste interne - si è più recentemente avviata su questa strada, approvando la nuova legge organica sui partiti. Può ricordarsi poi l'art. 160, primo comma, della Costituzione portoghese per il quale il deputato perde il seggio - tra l'altro - per l'iscrizione ad un partito diverso da quello con il quale è stato eletto.

Infine, va ricordato che, al di là del diritto costituzionale europeo continentale, non tutti i sistemi prevedono un divieto esplicito di mandato imperativo, e non tutti i sistemi prevedono comunque tale divieto: è noto al riguardo l'istituto del *recall* americano, per cui, prima della scadenza, può esser revocata la carica al titolare di una carica elettiva da parte di coloro che lo hanno eletto (designando il successore in una elezione suppletiva)[5].

---

[4] Si riportano qui di seguito i principali riferimenti costituzionali:

"nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Consiglio nazionale e i membri del Consiglio Federale non sono vincolati da alcun mandato" sancisce l'art. 56, primo comma della Costituzione austriaca. Secondo la Costituzione danese (art. 56) "i membri del *Folketing* sono vincolati unicamente dalla loro convinzioni e non da un mandato imperativo degli elettori". "Il mandato imperativo è nullo", afferma l'art. 27, comma primo, della Costituzione francese. In Germania, l'art. 38, comma primo, della *Grundgesetz* afferma che "(i deputati del *Bundestag*) sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o da istruzioni e sono soggetti soltanto alla loro coscienza". L'art. 60, comma primo, della Costituzione greca garantisce che "i deputati hanno il diritto illimitato di esprimere la loro opinione e di votare secondo la loro coscienza". La Costituzione del Lussemburgo - art. 50, comma secondo - dice " i deputati votano senza vincolo di mandato e non possono guardare che agli interessi del Granducato". Nei Paesi Bassi, la Costituzione recita: "i membri votano senza mandato imperativo" (art.67, terzo comma). "I deputati rappresentano la Nazione. Non sono vincolati da istruzioni degli elettori" recita l'art. 104, comma primo della Costituzione della Polonia. L'art. 66 della Costituzione romena dichiara che "Nell'esercizio del loro mandato, i deputati e i senatori sono al servizio del popolo. Ogni mandato imperativo è nullo". La Costituzione spagnola (art. 67, comma secondo) sancisce: "i membri delle *Cortes* Generali non saranno vincolati da alcun mandato imperativo".

[5] L'istituto risale ai primi del '900 ed è proprio delle costituzioni di diversi Stati americani (Oregon, California, Colorado, Washington, Idaho, Nevada e Arizona, Michigan, Louisiana, Kansas, North Dakota, Wisconsin, Alaska, Montana, Georgia (1979).

2. LE REGOLE: TRE MODELLI

Nella seguente analisi delle regole tutto ciò che sostanzialmente si presenta come un minimo comune denominatore viene dato per scontato e non è oggetto di approfondimento. Dal punto di vista delle singole norme, peraltro, il quadro evidenzia soluzioni prevalenti, ma non sempre propriamente comuni. D'altronde, la stessa concezione della “regolamentazione” dei gruppi non è un dato comune, quanto meno al di fuori della tradizione europea continentale.

Un dato univoco è quello di una generale "convenienza" a costituire “gruppi”, data la presenza di norme che conferiscono importanti diritti, poteri, mezzi e risorse a queste strutture, sulle quali si basa in gran parte l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori parlamentari.

Nelle esperienze esaminate vi è in generale il divieto che un parlamentare appartenga a più gruppi, ma non sempre è presente un limite numerico: nei Paesi Bassi, ad esempio, è ammesso il gruppo "monopersonale". Comune a tutti gli ordinamenti - anche alla luce del principio sopra esaminato del libero mandato - è la possibilità che un componente esca da un gruppo e, di conseguenza, che la composizione di un gruppo cambi.

La presenza di un Gruppo misto non è una soluzione comune, altrove utilizzandosi la figura dei "non iscritti", che può avvicinarsi alla precedente solo quando dalla regolamentazione emerge qualche forma di rilievo collettivo dell’insieme di coloro che condividono tale *status* [6]. Le regolamentazioni normalmente prevedono - in un qualche loro livello - una “clausola di elasticità”, più o meno accentuata (deroghe, ammissione di forme minori di raggruppamenti), che tendono in definitiva ad evitare la proliferazione dei parlamentari che non rientrano nei Gruppi-Partito: al riguardo si rinvia alla *Tabella riassuntiva I - Le Regole*.

Come detto, le esperienze esaminate sono state aggregate in tre modelli, a seconda che (1) non adottino un sistema di regolamentazione dei gruppi parlamentari, (2) adottino un sistema prevalentemente basato sul numero minimo dei componenti, (3) adottino un sistema più articolato, basato sul numero minimo dei componenti unito ad una modalità applicativa più o meno rigida del principio di corrispondenza tra gruppi e forze politico-elettorali.

---

[6] Per quanto riguarda i gruppi parlamentari non collegati ai partiti ma espressamente contemplati da norme regolamentari, può essere ricordato che le minoranze nazionali hanno speciale menzione nel Regolamento delle Camere in Romania.

Modello 1: nessuna regolamentazione dei gruppi (Regno Unito, Stati Uniti).

Questo modello è quello di scuola anglosassone, in cui i gruppi parlamentari non sono sostanzialmente oggetto di regolamentazione formale in Parlamento. I gruppi esistono e rilevano, ma vivono ed operano per la libera determinazione dei parlamentari eletti nello svolgimento delle loro funzioni di rappresentanza: l'ordinamento parlamentare, che pure ne tiene ben conto, non interviene su di essi. Sia perché i partiti sono soprattutto comitati elettorali, o che consistano proprio nell'insieme dei deputati che vi si riconoscono dentro il Parlamento, di fatto il problema della corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti in queste esperienze sostanzialmente non si pone.

Modello 2: regolamentazione prevalentemente riferita alla consistenza minima dei Gruppi (Italia, Belgio/Camera, Francia, Polonia).

Nel secondo modello - cui appartiene l'Italia - i gruppi parlamentari sono oggetto di regolamentazione, ma la formazione e la modifica dei gruppi parlamentari è sottoposta a limiti relativamente contenuti, sostanzialmente di natura quantitativa (un numero minimo di membri) e per lo più derogabili (sia pure a determinate condizioni). Quale che sia la maggiore o minore severità del limite numerico, in questi sistemi per gli altri aspetti vige un'ampia libertà di costituzione dei gruppi.

Ciò che il sistema sembra voler soprattutto evitare - salvo limitate eccezioni - è la presenza di gruppi "piccoli". Se un gruppo ha una determinata consistenza, non rileva se corrisponda o meno ad un partito (o ad un partito che si è presentato alle elezioni).

In alcuni casi, oltre al limite numerico, si richiede un parametro di natura politica, ma non vi è un vero e proprio riferimento alla corrispondenza tra partiti o schieramenti politici presentati alle elezioni e gruppi parlamentari. Così in Francia, dove per costituire un gruppo è sufficiente un numero minimo di parlamentari ed una comunicazione formale, è prescritto che i gruppi si costituiscano "secondo le loro affinità politiche" e non è possibile costituire gruppi di difesa di interessi non generali. Analogamente si presenta l'esperienza entrambe le Camere polacche.

L'inserimento della *Chambre* belga in questo gruppo è dovuto al dato formale regolamentare che fa leva sul solo numero minimo dei parlamentari ma, nei fatti, il comportamento delle forze politiche è identico a quello del Senato

belga il cui regolamento appartiene invece al terzo gruppo che segue.

Come già accennato, inoltre, in questo gruppo si evidenzia come la corrispondenza tra forze politiche/elettorali e gruppi possa ovviamente realizzarsi anche nei fatti, a prescindere dalla regolamentazione. Sia la Francia che la Polonia sono evidenti esempi: solo quattro gruppi parlamentari si contano sia nell'*Assemblée* (577 membri) che nel Sejm (460 membri), pur in presenza di norme che formalmente sembrano consentire con ampiezza la costituzione di gruppi.

Modello 3: regolamentazione basata sulla corrispondenza tra formazioni elettorali/partiti e Gruppi (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Paesi bassi, Romania, Spagna).

Nel terzo modello - cui appartiene il maggior numero di camere europee tra quelle esaminate e dunque si presenta qui come prevalente - è presente una disciplina dei gruppi parlamentari che variamente lega la loro costituzione ai partiti politici e/o agli schieramenti elettorali che hanno dato vita alle Camere.

Rispetto al precedente modello, quello qui in esame si caratterizza per voler evitare non solo la presenza di gruppi "piccoli"[7], ma anche la presenza di gruppi che non corrispondono ad un partito (o ad un partito che si è presentato alle elezioni).

All'interno di questo modello, tuttavia, la disciplina può divergere anche sensibilmente e presenta Paesi dove il principio di corrispondenza appare più stringente e paesi dove il principio appare più largamente derogabile.

Ciò accade perché la regolamentazione parlamentare è articolata, e persegue normalmente solo alcuni tra gli obiettivi che è astrattamente possibile perseguire in tema di organizzazione per gruppi.

A soli fini illustrativi è possibile individuare - senza pretesa di completezza - i seguenti obiettivi:

1) che ad ogni gruppo parlamentare corrisponda uno ed un solo competitore elettorale/partito;
2) che il numero dei gruppi parlamentari non superi quello dei corrispondenti competitori elettorali/partiti (essendo, ad esempio, consentite le fusioni);
3) che i componenti di un gruppo siano stati tutti eletti in un solo partito (non è

[7] Fanno eccezione i Paesi Bassi che consentono anche i gruppi unipersonali, se corrispondono ad un partito.

consentita l'aggregazione di esterni, né il *switch* - cambio di gruppo);

Inoltre i sistemi possono differire a seconda che la situazione iniziale (caratterizzata dai punti 1) 2) e 3) di cui sopra) sia:

A) non modificabile;
B) modificabile a certe condizioni (scadenze temporali, autorizzazione);
C) liberamente modificabile (salva normalmente una comunicazione).

I regolamenti parlamentari della Romania e del Belgio - si noti incidentalmente che sono i due paesi europei ad aver abbandonato da ultimo il bicameralismo perfetto - sembrano intesi ad assicurare con un certo vigore la corrispondenza tra gruppi e competitori elettorali. In Romania la formazione dei gruppi è stretta in tre norme: sono possibili solo gruppi che corrispondono a competitori elettorali; parlamentari di uno stesso partito possono formare un solo gruppo; un gruppo non può avere (al Senato) il nome di un partito che non ha avuto seggi. Sono invece consentiti gruppi delle componenti di una coalizione (oltre che il gruppo della coalizione). E' possibile però l'aggregazione nei gruppi di parlamentari senza diritto a gruppo al di sotto del numero minimo dei componenti.

Al Senato belga è espresso il principio per cui gli eletti possano organizzarsi in gruppi parlamentari secondo le liste nelle quali sono stati eletti: ciò significa che essi non hanno possibilità di scelta del gruppo al quale aderiscono. La costituzione di nuovi gruppi appare scoraggiata, perché non comporta modifiche nei seggi con diritto di voto nelle Commissioni. Non esiste il gruppo "misto": i senatori possono non aderire ad alcun gruppo o lasciare il gruppo al quale appartengono, ma non hanno la possibilità di aderire ad un altro gruppo: restano in carica come "indipendenti", condividendo le prerogative di tutti i senatori, ma non quelli riservati ai gruppi.

Altri Parlamenti "fotografano" all'inizio della legislatura i gruppi in modo corrispondente alle forze che si sono confrontate alle elezioni, ma è possibile ai singoli parlamentari disporsi diversamente, attraverso una comunicazione formale (Grecia, Paesi Bassi).

In generale il divieto assoluto di modifiche successive non appare far parte della disciplina dei paesi esaminati: alcuni ordinamenti rendono più difficili le modifiche successive, senza peraltro impedirle.

In Spagna, ad esempio, sono presenti dei limiti temporali, per cui le modifiche possono avvenire solo a determinate scadenze; in questo stesso paese

sono peraltro presenti pratiche di "prestito" dei parlamentari a "gruppi" amici desiderosi di costituirsi.

In Austria e Germania la corrispondenza tra gruppi e schieramenti elettorali è solo iniziale: la modifica successiva è possibile, ma richiede l'autorizzazione della Camera. In Austria, in particolare, un'interpretazione del 1993 della norma regolamentare applicabile nella fattispecie smentì l'esistenza di un principio un partito = un gruppo, e consentì la formazione di un nuovo gruppo ad un nucleo "scissionista" (un partito = due gruppi).

Può essere infine notato che un certo adattamento del dato giuridico-parlamentare a quello politico-effettuale non sembra estraneo all'esperienza comparata. In Germania, ad esempio, la norma che collega gruppi parlamentari e formazioni elettorali pare tenere conto della peculiare situazione della CDU/CSU che comprende due formazioni politiche formalmente concorrenziali su scala nazionale, ma che non lo sono in nessun *Land* (nella sola Baviera si presenta solo la CSU): significativamente questo è proprio il parametro richiesto dal regolamento parlamentare (non concorrere in uno stesso *Land*, senza riferimento al livello nazionale). Inoltre uno *status* formalmente inferiore a quello di "Gruppo" è stato consentito ai partiti minori dell'ex DDR, che non raggiungevano la consistenza minima richiesta, garantendo tuttavia moltissimi (se non tutti, secondo la dottrina) diritti dei "Gruppi".

Infine, un'ultima considerazione: al di là del quadro normativo rilevano ovviamente le prassi ed i comportamenti. In più di un Paese è pratica corrente che i partiti si organizzino in gruppi in modo piuttosto stabile. Così, il quadro relativamente elastico di Germania ed Austria - che consente la formazione successiva dei gruppi previa autorizzazione della Camera - non ha incrinato una condotta pluriennale che tendenzialmente evidenzia la presenza di pochi gruppi parlamentari, tutti corrispondenti ai partiti.

Per questo motivo, nelle pagine che seguono, dedicate alle singole Camere dei singoli Paesi, la prima informazione fornita sarà quella del numero dei gruppi parlamentari attualmente esistente.

TABELLA RIASSUNTIVA I - LE REGOLE - (*legenda* nella pagina successiva**)**

Paese / Camera	Numero minimo	Deroghe	Altre aggreg.ni / Apparentamenti	Corrispondenza con partiti, elezioni, altro
Austria - *Nat.rat.*	5 :183 = 2,3%	No		Stesso partito alle elezioni /derogabile
Belgio - *Chambre*	5 :150 = 3,3 %	-		No ma di fatto
Belgio - *Senat*	No, ma 5 :71 = 7 %	No		Nelle liste ove si è stati eletti
Francia- *Assemblée*	20 :577 = 3,5 %	No	Dep. non iscritti apparentabili	Affinità politica Interessi generali
Francia- *Senàt*	15 :330 = 4,5 %	No	Sen. non iscritti apparentabili	Affinità politica Interessi generali
Germania- *Bundestag*	5 % :613 = 31	No	Altre aggr.ni raggruppamenti	Stesso partito o non comp.vo / derogabile
Grecia- *Boulé*	10 :300 = 3,3 %	Si		Corrispondenza inizialmente presunta
Italia - Camera	20 :630 = 3,1 %	Si		No
Italia - Senato	10 :322 = 3,1 %	Si		No
Paesi bassi - *T. Kam*	No (150)	-		Corrispondenza inizialmente presunta
Paesi bassi - *E. Kam*	No (75)	-		Corrispondenza inizialmente presunta
Polonia - *Sejm*	15 :459 = 3,3 %	No	Altre aggr.ni raggruppamenti	Secondo i principi politici
Polonia - *Senato*	7 :100 = 7 %	No	Altre aggr.ni raggruppamenti	Secondo i principi politici
Romania - *Camera*	10 :330 = 3 %	No	Dep. non iscritti affiliabili	Nelle liste dello stesso partito
Romania - *Senatul*	7 :135 = 5,1 %	No	Sen. non iscritti affiliabili	Nelle liste dello stesso partito
Spagna- *Congreso*	15 :350 = 4,3 %	Si		Eletti nelle liste dello stesso partito
Spagna- *Senado*	10 :259 = 3,9 %	No		Eletti nelle liste dello stesso partito

Legenda di**: Tabella I - LE REGOLE**

La **prima colonna** indica il Paese e la Camera di cui si tratta.

La **seconda colonna** indica se per la costituzione di un Gruppo parlamentare è richiesto un numero minimo di componenti e traduce il numero minimo richiesto in termini percentuali, rapportandolo al totale dei compenti di quella Camera. In Germania il numero minimo è già espresso in termini percentuali. Nei Paesi bassi non vi è numero minimo.

La **terza colonna** indica se è prevista la possibilità - alle condizioni stabilite - di costituire gruppi in deroga al numero minimo.

La **quarta colonna** indica se, per i parlamentari che non hanno le condizioni per costituire un Gruppo, è prevista una collocazione strutturata di classe inferiore, come l'apparentamento ad un Gruppo esistente o la formazione di un "**raggruppamento**" comunque denominato che dà titolo ad alcuni - ma non a tutti - i diritti propri del Gruppo propriamente detto.

La **quinta colonna** indica se per la costituzione di un Gruppo parlamentare è richiesto un determinato collegamento con un partito o con un partito che ha partecipato alle elezioni, o se è richiesta altra condizione di natura politica: in tal caso viene utilizzata un'espressione (con tutti i limiti della sintesi dovuta allo spazio disponibile) che cerca di evocare la formulazione della norma. Inoltre, viene indicato se la richiesta ricorrenza di tale presupposto è - alle condizioni prevista - derogabile: in mancanza di tale indicazione la prescrizione non è derogabile.

Infine, come già indicato nel testi, nella Tabella **sono evidenziate in carattere grassetto** le caratteristiche del sistema che tendono a conferire elasticità a regole altrimenti più rigide, e ciò affinché - sia pure con le inevitabili semplificazioni della sinossi - fosse più evidente se e dove ciascuna regolamentazione consenta la partecipazione aggregata alla vita parlamentare ad un forza rappresentativa che non presenta tutte le condizioni quantitative e qualitative prescritte.

TABELLA RIASSUNTIVA II - I RISULTATI

PAESI	NUMERO GRUPPI	Non iscritti	COMPONENTI della Assemblea
Austria - *Nationalrat*	5	0	183
Belgio - *Chambre des Représentants*	9	1	150
Belgio - *Sénat*	8	4	150
Francia - *Assemblée Nationale*	4	7	577
Francia - *Sénat*	6	6	330
Germania - *Bundestag*	6	2	613
Grecia - *Boulé*	5	0	300
Italia - Camera	13	27 (G. misto)	630
Italia - Senato	10	31 (G. misto)	322
Paesi Bassi - *Eester Kamer*	11	gruppi monopersonali	75
Paesi Bassi - *Tweede Kamer*	11	gruppi monopersonali	150
Polonia - *Sejm*	5	8	459
Polonia - *Senat*	3	3	100
Regno Unito - *House of Commons*	14	-	646
Romania - *Camera Deputatilor*	8	20	330
Romania - *Senatul*	8	5	135
Spagna - *Congreso de los Diputados*	9	9 (G. misto)	350
Spagna - *Senado*	6	5 (G. misto)	255

3. LE REGOLE, PAESE PER PAESE.

AUSTRIA

Camera/ *Nationalrat*- 183 membri e 5 gruppi parlamentari.

In Austria i gruppi parlamentari - detti "*Klub*" - sono disciplinati dall'art. 7 del Regolamento del *Nationalrat* (Camera) [8] che autorizza non meno di cinque deputati che appartengono allo stesso partito politico che ha partecipato alle elezioni a costituire "un" gruppo parlamentare. I membri che non appartengono allo stesso partito politico possono formare un gruppo parlamentare soltanto con l'approvazione del Consiglio nazionale. Il Presidente è immediatamente informato della formazione di un gruppo parlamentare o dei cambiamenti nella composizione.

La norma che consente di costituire "un" gruppo parlamentare è stata oggetto di dibattito per stabilire se si intenda "un" o "uno solo" gruppo, il che incide sulla possibilità o meno di creare più gruppi da un solo partito. Nel 1993 cinque deputati intesero uscire dal gruppo del partito liberale FPO per fondare il Liberal Forum, sostenendo di avere le condizioni per farlo (il numero minimo di cinque e l'appartenenza allo stesso partito). Il FPO - che contava allora oltre 40 membri - contestava la tesi, ed ipotizzava tra l'altro di scindersi artificialmente in 8 gruppi (ed incrementare così la fruizione di fondi pubblici). La decisione fu favorevole al Forum e fu poi confermata dalla Corte costituzionale.

La formazione di un gruppo è comunque legata intrinsecamente al partito politico rispettivo, anche se solo nel momento iniziale. Chi intende formare un gruppo nuovo o trasversale può farlo, ma deve cercare il consenso del Consiglio nazionale, fermo restando il numero minimo di 5 membri. La formazione di un gruppo parlamentare è un diritto, non un obbligo, quindi non è necessario appartenervi. Anche chi si è dimesso da un gruppo parlamentare può creare un nuovo gruppo, se ottiene il consenso della Camera. Un deputato dimissionario può invece entrare a far parte di un gruppo già esistente anche senza il consenso della Camera[9]. Sono i gruppi a decidere i membri delle Commissioni: i parlamentari non iscritti ad un gruppo non fanno parte delle Commissioni. Peraltro attualmente non vi sono parlamentari non iscritti, ed i cinque gruppi esistenti (dal 1994) assorbono tutti i deputati. Fino al 1983 ci sono stati solo tre

---

[8] Il testo è rimasto immutato rispetto alla sua primitiva formulazione, avvenuta nel 1961.
[9] *Cfr*. caso Atzwanger-Zögernitz 1998, NRGO Regolamento della Camera, 79.

gruppi parlamentari.

BELGIO

- Camera: 150 membri e 9 gruppi parlamentari.
- Senato: 71 membri e 8 gruppi parlamentari.

Il regolamento del Senato (art. 18) prevede che i senatori eletti[10] possano organizzarsi in gruppi parlamentari (*groups politiques*[11]) secondo le liste nelle quali sono stati eletti: ciò significa che essi non hanno possibilità di scelta del gruppo al quale aderiscono. Il numero minimo di componenti per la costituzione di un gruppo è di cinque: alla Camera la disposizione è espressa (art. 11.2[12]), mentre al Senato il numero minimo è variabile, in ragione del calcolo proporzionale fatto per la costituzione delle Commissioni (solo i gruppi più consistenti hanno diritto a votare nelle Commissioni, che hanno un numero fisso di componenti): attualmente per costituire un gruppo rappresentato nelle Commissioni è necessario avere cinque membri.

Vi è dunque una curiosa simmetria/asimmetria: alla Camera è espressa la norma sul numero minimo di cinque parlamentari (al Senato si arriva alla stessa regola per via indiretta); al Senato è espressa la norma che lega gruppi parlamentari e liste elettorali di partito (alla Camera ciò avviene nei fatti).

Vi è poi l'altra "soglia minima" di 12 componenti perché il gruppo possa essere rappresentato - nel concorso di altre condizioni - nell'Ufficio di Presidenza.

Non è possibile costituire un gruppo parlamentare tecnico o un gruppo "misto" o "arcobaleno", che raccoglie membri non appartenenti ad altri gruppi o diverse formazioni politiche senza alcuna relazione tra esse[13].

Alla Camera i deputati eletti su liste differenti, ma facenti parte di una sola famiglia politica, possono riunirsi nei cosiddetti "gruppi comuni" e possono formare *de facto* un gruppo politico nel Parlamento (per esempio i verdi

---

[10] Al Senato, a composizione mista, la disposizione è riferita espressamente ai senatori eletti direttamente. Lo stesso principio si applica ai senatori non eletti, perché designati dai consigli di Comunità o senatori cooptati: essi possono aderire soltanto al gruppo per il cui intervento hanno acquisito la carica. Il Senato belga conta 71 membri: 40 senatori sono eletti direttamente, 21 senatori sono designati dai consigli di Comunità al loro interno e 10 senatori sono cooptati dalle prime due categorie di senatori.

[11] In entrambi i rami del parlamento belga esistono, per le peculiarità costituzionali di quella Federazione, i "gruppi linguistici"

[12] Fino al 1995 il numero minimo alla Camera era di 3 deputati e c'erano 212 membri al posto degli attuali 150.

[13] Al Senato può essere considerata un'eccezione la situazione dell'unico senatore designato dal Consiglio della Comunità germanofona, che aderisce al gruppo politico di sua scelta.

fiamminghi e valloni, *Groen!* ed *Ecolo*, formano un solo gruppo parlamentare alla Camera). La possibilità che parlamentari eletti in unica lista formino più di un gruppo è considerata remota, in quanto peggiorerebbe il loro peso nell'organizzazione e nei lavori parlamentari.

I parlamentari sono liberi di non aderire ad alcun gruppo e di lasciare il gruppo al quale appartengono. Chi, in corso di legislatura, lascia il suo gruppo politico non può tuttavia aderire ad un altro gruppo: resta in carica nella situazione di "indipendente": così beneficerà del trattamento previsto per tutti i parlamentari, ma non per quello previsto per i gruppi.

In via generale, una modifica nella composizione di un gruppo parlamentare non ha conseguenze sulla assegnazione dei seggi nelle commissioni. Infatti, il numero di seggi cui ha diritto ogni gruppo è determinato sulla base dei risultati elettorali e la proporzione, stabilita all'inizio della legislatura, resta normalmente "fissata" per tutta la sua durata. L'obiettivo è quello di evitare fin dall'inizio le fuoriuscite dei singoli dal gruppo e di salvaguardare i gruppi che da tali fuoriuscite sarebbero danneggiati. L'articolo 84-4 del Regolamento del Senato prevede tuttavia una possibilità di revisione della composizione proporzionale iniziale in caso di necessità, se la defezione nell'ambito di un gruppo dovesse comportare delle turbative rilevanti: questo potrebbe essere il caso di un gruppo che "esplode" completamente.

I componenti dei gruppi con meno di cinque membri non possono essere membri delle commissioni. Essi, tuttavia, non sono esclusi dalle attività delle commissioni: possono partecipare alle discussioni ed anche presentare emendamenti, ma senza diritto di voto. Solo i presidenti dei gruppi rappresentati nelle commissioni permanenti siedono nell'Ufficio di presidenza. Se viene a crearsi un nuovo gruppo (con almeno cinque componenti) formato da parlamentari già facenti parte di altri gruppi, questo gruppo potrà legittimamente costituirsi, considerato il loro progetto politico, godendo delle prerogative previste per i gruppi, ma non avrà rilievo sulle nomine, che sono fatte all'inizio della legislatura sulla base della situazione allora esistente: i deputati non iscritti o facenti parte di un gruppo non rappresentato nelle Commissioni siedono in una Commissione di loro scelta senza voto deliberativo. Se invece viene a crearsi un nuovo gruppo (sempre con minimo 5 componenti) formato da deputati già facenti parte di uno stesso gruppo, va considerato se i rimanenti membri possono considerarsi in rapporto di continuità con il precedente: in tal caso il "vecchio" gruppo conserverà la rappresentanza nelle commissioni, ma vedrà proporzionalmente ridursi il supporto materiale. Correlativamente il nuovo gruppo beneficerà solo del supporto in mezzi e risorse su base proporzionale.

I vantaggi sul piano materiale cui un gruppo ha diritto, secondo un uso costante, sono proporzionalmente ridotti in caso di defezione di uno o più membri. Sul piano materiale, i gruppi politici percepiscono infatti, a carico del bilancio del Senato, sovvenzioni per garantire il loro funzionamento, con un importo proporzionale all'importanza numerica di ogni gruppo. Tuttavia, i gruppi rappresentati nelle commissioni permanenti beneficiano di un'assegnazione base maggiore dei gruppi non rappresentati.

I gruppi parlamentari attualmente presenti alla Camera ed al Senato assorbono quasi tutti i rispettivi componenti, con pochissime eccezioni (rispettivamente 4 ed 1 non iscritti). La Camera di 212 membri - prima della riforma che li ha ridotti a 150 - aveva ugualmente 9 gruppi.

FRANCIA

- Assemblea: 577 membri e 4 gruppi parlamentari.
- Senato: 330 membri e 5 gruppi parlamentari.

La Francia può essere considerato un esempio di come l'assetto fattuale possa affermarsi indipendentemente da quello normativo: in un contesto giuridicamente non dissimile da quello italiano, l'Assemblea, che consta di quasi 600 membri, ha avuto non più di quattro o cinque gruppi parlamentari negli ultimi trent'anni. Il Senato è eletto indirettamente.

A differenza dell'ordinamento parlamentare italiano aderire ad un gruppo non è obbligatorio: i parlamentari che non fanno parte di alcun gruppo sono detti "non iscritti": non esiste dunque il Gruppo misto.

Per la costituzione dei gruppi sono necessarie due condizioni:

1. un numero minimo: 20 all'Assemblea nazionale (30, prima del 1988: senza tale diminuzione i comunisti non avrebbero avuto diritto al gruppo), 15 al Senato;
2. trasmettere al Consiglio di Presidenza una dichiarazione politica firmata dai membri aderenti e dal Presidente scelto. Il documento è fatto oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al Senato si prevede anche che, al momento della loro creazione, e ad ogni rinnovo (parziale) del Senato, i gruppi rendano pubblica una dichiarazione politica che formula gli obiettivi ed i mezzi della politica che essi perseguono.

Oltre a queste condizioni, per così dire "formali", si richiedono altre

condizioni che, tuttavia, differenziano il modello francese da quello dei paesi che intendono legare gruppi parlamentari e partiti/forze elettorali: in ultima analisi la preoccupazione prevalente sembra esser quella che i gruppi siano strutture omogenee che perseguono interessi generali.

Il Regolamento sia della Camera che del Senato prevede infatti che i parlamentari "possono organizzarsi in gruppi secondo le loro affinità politiche", una norma che - pur se non incapace di produrre effetti giuridici - non appare particolarmente selettiva, e non risulta essere stata oggetto di specifica attenzione o dibattito. Entrambi i regolamenti poi vietano di costituire gruppi che si presentino come gruppi di difesa di interessi particolari, locali o professionali o che impongano ai propri componenti l'accettazione di un mandato imperativo. Sembra così evocarsi la figura del partito come associazione politica a fini di parte, ma generali.

Un aspetto particolare della regolamentazione francese consiste nel fatto che è possibile di venir a far parte di un Gruppo, con l'autorizzazione del relativo ufficio di Presidenza, non come componente a tutti gli effetti, ma come "apparentato", una qualità che non è valida ai fini del raggiungimento del numero minimo di 20, ma è valida per tutti gli altri aspetti della vita parlamentare.

Modifiche nella composizione dei gruppi sono possibili, a condizione che vi sia il consenso scritto del Presidente del gruppo e dell'interessato in caso di adesione o di apparentamento e dell'uno o dell'altro in caso di espulsione e di dimissioni dal gruppo

I gruppi parlamentari sono attualmente quattro alla Camera e cinque al Senato ed assorbono quasi tutti i rispettivi membri, salvo, rispettivamente 7 e 6 non iscritti.

GERMANIA[14]

- Bundestag: 613 membri e 5 gruppi parlamentari.

In Germania, non diversamente che in Italia, partiti politici e gruppi parlamentari (*Fraktionen*) sono entità giuridicamente distinte perché collocate su livelli diversi. Anche se l'articolo 21 della Legge fondamentale *(GG: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland)* affida ai partiti il delicato compito di influire sulle decisioni del Parlamento e del Governo, operando anche

[14] Sulla base di una traduzione della d.ssa P.Mauracher, traduttrice-interprete del Senato della Repubblica.

all'interno delle istituzioni, essi sono libere associazioni di per sé collocate al di fuori della struttura organizzativa dello Stato. Per contro, i Gruppi parlamentari, in quanto articolazioni del Parlamento, formano parte integrante di uno dei massimi organi dello Stato e sono pienamente integrati nel sistema organizzativo dello Stato. La titolarità del diritto alla costituzione dei Gruppi parlamentari non spetta alle forze politiche rappresentate nel Parlamento ma appartiene invece ai singoli deputati. Il diritto alla costituzione dei Gruppi e all'adesione ad essi viene fatto derivare dall'articolo 38, comma 1, secondo periodo *GG*, che prevede che i deputati "agiscono senza vincolo di mandato e debbono rispondere unicamente alla loro coscienza". Ne consegue che i Gruppi parlamentari non sono corporazioni ad iscrizione obbligatoria ma libere associazioni tra i deputati del *Bundestag*. Pertanto, nessun deputato può essere costretto ad aderirvi, persino quando appartiene a un partito rappresentato nel *Bundestag* con un proprio Gruppo.

La disciplina tedesca dei gruppi è contenuta anche in disposizioni di legge ordinaria, una circostanza che conferma il significativo tasso di giuridicizzazione dello *status* dei partiti in questo Paese: tuttavia - per quello che riguarda i temi qui in esame - le norme di legge rinviano per lo più al Regolamento parlamentare.

Il Regolamento del *Bundestag*[15] richiede - per la formazione di un Gruppo parlamentare - il superamento della soglia del 5 per cento dei componenti, una percentuale che ripropone all'interno del Parlamento lo stesso sbarramento valido per il sistema elettorale: su un'Assemblea attualmente di 613 seggi (il numero è variabile) la consistenza minima richiesta è di 31 seggi.

L'articolo 10, comma 1, primo periodo, del Regolamento richiede tuttavia anche che i parlamentari del costituendo Gruppo "appartengano allo stesso partito ovvero a partiti, che perseguendo obiettivi politici affini, non siano in concorrenza tra di loro in alcun *Land* federale". Quest'ultima disposizione - che consente di creare un gruppo comune a partiti concorrenti su scala nazionale, purché non siano stati concorrenti in alcun *Land* - viene normalmente riferita al fatto che lo storico gruppo della CDU/CSU è composto in realtà da due partiti distinti, il primo dei quali si presenta in tutti i *Länder* eccetto la Baviera, dove si presenta solo il secondo, che è lì ben radicato: dunque questi partiti alleati non competono in alcun *Land* (che è esattamente la condizione richiesta), mentre (in astratto) sarebbero avversari su piano nazionale, dato che la CSU "toglie" voti nazionali alla CDU (quelli della Baviera). Il dato normativo appare essersi

[15] *GO-BT: Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages.*

adattato alla situazione politica effettiva.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo del Regolamento del *Bundestag*, l'appartenenza a partiti diversi è tuttavia ammessa, ma richiede la previa autorizzazione da parte del *Bundestag* stesso. Il *Bundestag* è quindi libero di riconoscere Gruppi parlamentari composti da membri che rappresentano partiti diversi. Pertanto, ai fini della formazione di un Gruppo, i deputati appartenenti ad uno stesso partito godono semplicemente del privilegio di non dover dipendere da un voto del *Bundestag* che li autorizzi in tal senso.

Va anche soggiunto che al *Bundestag* è prevista una possibilità di aggregazione "inferiore" al Gruppo parlamentare nel suo senso più noto, utilizzabile dai deputati che non raggiungono la soglia del 5%: questa forma aggregativa minore si chiama "*Gruppe*". Non è previsto né un minimo di membri per acquisire questo *status,* e la decisione è rimessa alla maggioranza. E'stato notato che - nella legislatura 1994-1998 - fu così garantito uno *status* ai partiti dell'ex DDR che non raggiungevano la soglia nazionale di sbarramento all'indomani dell'unificazione, consentendo loro di usufruire di molti (se non di tutti) i diritti propri dei Gruppi-*Fraktionen*. Anche in questo caso il dato normativo appare aver tenuto non poco conto di quello effettuale.

Nella prassi parlamentare l'appartenenza a un partito comporta di norma l'appartenenza al Gruppo politico corrispondente, anche se non esiste alcuna disposizione giuridicamente vincolante che lo preveda. Così, ad esempio, è possibile che un deputato abbandoni in corso di legislatura il proprio Gruppo senza per questo dimettersi dal partito. Per contro è possibile che un Gruppo neghi l'adesione a un deputato anche se quest'ultimo è iscritto al partito.

Se è quindi vero che i membri di un partito non necessariamente appartengono al Gruppo politico corrispondente, è possibile che si verifichi anche il contrario: vi possono essere Gruppi parlamentari i cui componenti non siano membri del partito al quale tale Gruppo fa riferimento. E' questo il caso quando in vista delle elezioni al *Bundestag* un partito si avvale del diritto di nominare un candidato non iscritto ad alcun partito, inserendolo nella lista di *Land*. Casi del genere si sono verificati in particolare per il Gruppo *Die Grünen* che annoverava tra i propri membri a pieno titolo deputati non iscritti ad alcun partito sia nella 10a (1983-1987) che nell' 11a legislatura (1987-1990). Il presupposto fondamentale per la costituzione di un Gruppo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, primo periodo del Regolamento *del Bundestag* può essere individuato pertanto nell'omogeneità politica della formazione. Con tale norma il *Bundestag* intende garantire che in mancanza di una sua autorizzazione si possano costituire in Gruppi politici esclusivamente le forze che siano

politicamente omogenee. Il segno esteriore della presenza di tale carattere di omogeneità è data dalla candidatura o dall'appartenenza allo stesso partito. Se invece mancano i presupposti per tale presunzione il *Bundestag* è chiamato a decidere ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, *GO-BT*, se riconoscere, o meno, lo status di Gruppo parlamentare a un costituendo raggruppamento di parlamentari che intendono associarsi per il perseguimento di obiettivi politici affini.

Alla luce del fatto, già menzionato, che l'articolo 38, comma 1, secondo periodo *GG,* è la norma fondamentale che disciplina lo *status* di tutti i membri del *Bundestag*, e quindi anche il diritto di costituire ovvero di aderire a Gruppi, il *Bundestag* non è del tutto libero nella decisione di autorizzare, conformemente all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, *GOBT,* la costituzione di gruppi politici formati da aderenti a partiti diversi. E' in primo luogo responsabilità del singolo deputato decidere se sussistono i presupposti per una buona collaborazione all'interno di un Gruppo. Pertanto il requisito dell'omogeneità politica non deve essere dal Parlamento valutato secondo criteri eccessivamente severi. L'autorizzazione di cui al citato articolo *10* del Regolamento del *Bundestag* potrebbe essere negata solo qualora il Gruppo venisse costituito unicamente allo scopo di entrare nel godimento delle prerogative riservate ai Gruppi parlamentari (poteri previsti dal Regolamento, indennità) e in mancanza di una volontà di portare avanti la comune azione politica. Infatti, dal dibattito in Commissione che ha preceduto la riforma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento *del Bundestag,* emerge chiaramente che questa disposizione regolamentare ha il semplice scopo di impedire che ad esempio forze radicali di orientamenti politici diversi, non riuscendo a superare singolarmente la soglia necessaria, possano unirsi in un unico Gruppo parlamentare (Atto *Bundestag* V/4008) ovvero che forze dagli obiettivi politici divergenti formino un Gruppo <u>unicamente allo scopo</u> di usufruire dei vantaggi parlamentari derivanti da tale *status.* Di conseguenza l'autorizzazione a costituire un Gruppo parlamentare non deve essere negata se è fuori dubbio che una formazione di deputati intende associarsi allo scopo di portare avanti la propria azione politica e se non vi sono altresì dubbi sull'omogeneità politica del costituendo Gruppo parlamentare.

Il caso della formazione di un Gruppo tra deputati di partiti diversi può presentarsi sia all'inizio sia in corso di legislatura.

I gruppi parlamentari sono attualmente cinque ed assorbono tutti i membri, salvo 2 non iscritti.

GRECIA

- Boulé : 300 membri e 5 gruppi parlamentari.

Il regolamento parlamentare greco presenta una soluzione per una parte non troppo dissimile da quella del Regolamento del Senato italiano, per cui la condizione principale per costituire un gruppo parlamentare è infatti solo il numero minimo di 10 iscritti (art. 15 Regolamento parlamentare). Il collegamento con le elezioni viene in conto qualora si voglia costituire un gruppo con un numero di deputati inferiore a 10, ma non inferiore a 5.

In questo caso il gruppo si può costituire se il Partito con cui i deputati sono stati eletti, ed al quale appartengono ancora, si è presentato alle elezioni politiche dalle quali promana la Camera in almeno 2/3 delle circoscrizioni a livello nazionale ed ha conseguito almeno il 3% dei voti a livello nazionale[16].

Tuttavia, a queste regole si aggiunge quella per cui i deputati sono considerati facenti parte del Gruppo parlamentare con il quale sono stati eletti, salvo che non comunichino - in qualsiasi momento della legislatura - al Presidente della Camera in forma scritta una diversa volontà, ferme restando le sopra menzionate condizioni per la costituzione dei gruppi parlamentari (art. 16.1 R.P.). Una comunicazione scritta è anche richiesta per la costituzione - alle medesimi richiamate condizioni - di un nuovo gruppo parlamentare.

I deputati che sono stati eletti in una coalizione devono comunicare a quale gruppo parlamentare tra quelli dei partiti facenti parte delle coalizioni intendono iscriversi; in mancanza di siffatta comunicazione sono considerati componenti del gruppo del primo partito tra quelli presenti nella lista della coalizione.

Il capo di un partito politico è considerato il Presidente del gruppo parlamentare di quel partito, se è eletto deputato. Il gruppo dei non iscritti è rappresentato nell'Ufficio di Presidenza solo se consta almeno di cinque componenti.

I gruppi parlamentari sono attualmente cinque ed assorbono tutti i 300 membri, senza non iscritti.

---

[16] Il partito che si è presentato alle elezioni all'interno di una coalizione è accreditato di un numero di voti pari al numero dei seggi ottenuti da quel partito moltiplicati per il risultato della divisione dei voti conseguiti dalla coalizione per i seggi dalla stessa ottenuti.

PAESI BASSI

- Camera - *Tweede Kamer*: 150 membri e 11 gruppi parlamentari.
- Senato - *Eeerste Kamer*: 75 membri e 11 gruppi parlamentari.

In Olanda, sia l'articolo 11.1. del Regolamento della Camera bassa che l'articolo 23.1. del Regolamento della Camera alta prevedono che gli eletti in una stessa lista sono considerati all'inizio della legislatura come facenti parte di un unico gruppo parlamentare, e ciò anche se vi è un solo eletto (consentendosi così i gruppi monopersonali, purché corrispondenti a partiti monopersonali).

Tuttavia la possibilità di creazione di nuovi gruppi è ammessa ed i regolamenti (art. 24 R.S., art.11.2 R.C.) si preoccupano che ve ne sia formale comunicazione: il regolamento della Camera (art. 12) dispone anche che non si dia luogo ad aumenti di spesa, posto che - sia in caso di scissione di un gruppo che di fusione tra gruppi - i fondi di cui saranno destinatari i nuovi soggetti devono essere pari a quelli cui aveva diritto, nel primo caso, il gruppo prima della scissione e, nel secondo, i gruppi che si sono fusi.

POLONIA

- Camera / *Sejm*: 459 membri e 4 gruppi parlamentari.
- Senato: 100 membri e 2 gruppi parlamentari.

Anche in Polonia, come per la Francia, ad una normativa non particolarmente restrittiva in tema di costituzione dei gruppi parlamentari fa riscontro una condotta parlamentare estranea a pratiche di frammentazione politica.

I regolamenti parlamentari polacchi conoscono due forme di aggregazione politica in Parlamento, una principale - il gruppo - una ulteriore e di minor rilievo - il "raggruppamento". Alla Camera i deputati possono creare gruppi e raggruppamenti, sulla base dei principi politici. Per creare un gruppo parlamentare servono almeno 15 deputati, per un raggruppamento almeno 3 deputati[17].

Nel Senato i senatori possono creare gruppi senatoriali e raggruppamenti senatoriali in conformità agli indirizzi politici. Per creare un gruppo senatoriale servono almeno 7 senatori, per un raggruppamento almeno 3 senatori[18].

---

[17] Articolo 9 del regolamento del Sejm (testo consolidato nella gazzetta 23/2002, n. 398).

[18] Articolo 21 del regolamento del Senato - testo consolidato in Gazzetta 54/2002, n. 741 e successive modifiche.

L'articolo 17 della Legge del 1996[19] sull'esercizio del mandato di un delegato o di un senatore, oltre a contenere previsioni analoghe a quelle contenute nei regolamenti parlamentari, dispone che i deputati possono costituire un gruppo o raggruppamento o altra associazione insieme con i senatori.

Non vi sono altre regole che riguardano la vita di un gruppo, né è prevista l'autorizzazione di qualche organo parlamentare per la creazione di un gruppo. In pratica, sono gli statuti interni dei gruppi e vietare ai propri membri di appartenere ad altri gruppi. L'unica condizione richiesta nei regolamenti parlamentari è che i gruppi informino il Presidente d'Assemblea sulla relativa composizione interna e disciplina.

La modificazione dei gruppi parlamentari è una pratica nota, sia nella forma del passaggio di un parlamentare da un gruppo ad un altro, sia nella forma dell'abbandono del proprio gruppo per sedere come "indipendente".

I gruppi parlamentari sono in numero limitato, sia alla Camera (quattro gruppi) che al Senato (solo due). Alla Camera i non iscritti sono 8 - usciti da un gruppo parlamentare - su un totale di 459 membri.

REGNO UNITO - *House of Commons*

Chi cerchi il dato dei gruppi parlamentari nel *website* della Camera dei Comuni troverà solo una lista dei 646 deputati per i 14 partiti che hanno ottenuto seggi. Non c'è regolamentazione dei gruppi parlamentari nella Camera dei Comuni, che sono significativamente detti "*parliamentary parties*". Questo riflette la base storica del sistema politico inglese, caratterizzata dal fatto che i gruppi parlamentari hanno preceduto la nascita dei moderni partiti e che i singoli deputati sono eletti per rappresentare i collegi elettorali.

I candidati si presentano nei collegi elettorali con la loro affiliazione di partito e le affiliazioni di partito sono generalmente mantenute dopo le elezioni. La coesione del comportamento parlamentare del gruppo è compito dei *whips* (lett. "fruste": capigruppo).

I deputati sono liberi di lasciare il gruppo e rimanere membri della Camera, potendo continuare come indipendenti (così, il dep. Clare Shorts ha lasciato il *Labour* nell'ottobre 2006), aderire ad un altro partito (il dep. Quentin Davies ha lasciato i Conservatori per il *Labour* il 26 giugno 2007), formare nuovi partiti con altri membri (nel 1982 diversi deputati lasciarono il *Labour* per

[19] Articolo 17 della Legge del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato o senatore (testo consolidato in Dziennik Ustaw 221/2003, no 221, articolo 2199 e successive modifiche).

formare il Social Democratic party[20]).

Non è previsto neppure un numero minimo, ma normalmente si parla di "gruppo/partito" al di sopra di due membri, anche se poi nella lista "MP *by parties*", sono presenti anche i deputati singoli.

Un minimo "quantitativo" di presenza è previsto per poter beneficiare di fondi per l'adempimento delle incombenze parlamentari, in qualità di partiti dell'opposizione: i fondi variano in funzione dei seggi, (ne sono richiesti come minimo due oppure anche uno, ma con 150.000 voti ottenuti) e dei voti ricevuti.

ROMANIA

- Camera: 330 membri e 7 gruppi parlamentari.
- Senato: 135 membri e 6 gruppi parlamentari.

Al Senato[21], per formare un gruppo parlamentare, occorrono almeno 7 membri che siano stati eletti nelle liste dello stesso partito, alleanza politica o elettorale (art. 16.2 R.S.). E' presente anche l'ulteriore regola per la quale i senatori, membri di un partito politico o di un'organizzazione o di un'alleanza politica o elettorale possono formare soltanto un gruppo parlamentare (art. 16.3 R.S.). Inoltre è espressamente vietato (art.16.7 R.S.) formare un gruppo parlamentare che rappresenta o porta il nome di un partito o di un'alleanza politica che non ha ottenuto seggi.

Alla Camera il numero minimo è di 10 deputati, ma anche per loro è richiesto che siano stati presenti nella lista elettorale del medesimo partito o della stessa coalizione politica o elettorale (art. 12.1 R.C.) e che deputati di uno stesso partito diano vita ad un solo gruppo (art. 12.2 R.C.). Partiti che non abbiano ottenuto seggi non possono costituire gruppi parlamentari (art. 18).

Il combinato disposto delle norme - in entrambi i rami del parlamento - sembra assicurare la corrispondenza tra gruppi parlamentari e competitori elettorali.

In entrambi i rami è consentito sia il gruppo della coalizione elettorale, sia il gruppo delle sue componenti politiche (art. 16.4 R.S.; (art. 12.3 R.C.).

I senatori - ed i deputati - che fanno parte di partiti o di organizzazioni delle minoranze nazionali che non raggiungono il numero minimo necessario per

---

[20] Il *Social Democratic Party* poi si fuse con il *Liberal Party* per formare i *Liberal Democrats*. Qualche membro del SDP non si unì alla nuova formazione, continuando a far parte della Camera .

[21] La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi politici parlamentari sono disciplinati dalla parte II del regolamento del Senato rumeno.

la formazione di un gruppo parlamentare possono aderire ad altri gruppi o entrare a far parte del Gruppo misto. *Idem* per i parlamentari eletti come indipendenti o divenuti indipendenti. Dunque, il *switch* dei parlamentari è consentito.

Alla Camera l'art. 13 elenca i diritti dei deputati che hanno cessato di appartenere al gruppo per varie ragioni (compresa l'espulsione) e che non hanno formato alcun gruppo, né aderito ad essi: a questi deputati indipendenti è riservato un tempo assai limitato nel dibattito (20 sec.) che possono tuttavia cumulare a favore dell'intervento di un delegato comune, che - in quanto tale - può presenziare, senza diritto di voto, alla conferenza dei capigruppo.

Sia alla Camera che al Senato, i parlamentari eletti nelle liste delle organizzazioni politiche dei cittadini che appartengono alle minoranze nazionali hanno particolare menzione e disciplina nel regolamento parlamentare.

I gruppi parlamentari sono sei sia alla Camera che al Senato, cui bisogna aggiungere i parlamentari rappresentanti delle minoranze nazionale e un relativamente alto numero di non iscritti (20 e 5, rispettivamente). Il numero corrisponde alle sei forze politiche che si sono scontrate alle elezioni, quattro che formavano una coalizione, una di centrosinistra (che ha conseguito la maggioritaria relativa ed è l'attuale opposizione, una di destra).

SPAGNA

- Camera / *Congreso*: 350 membri e 6 gruppi parlamentari più il gruppo misto.
- Senato : 259 membri e 6 gruppi parlamentari più il gruppo misto.

La disciplina dei Gruppi parlamentari ("*Grupos Parlamentarios*") in Spagna appare parzialmente informata al principio di corrispondenza tra competitori elettorali e gruppi parlamentari. Quello che sembra evitare la disciplina parlamentare è soprattutto la moltiplicazione dei gruppi a partire dai gruppi maggiori.

Al *Congreso* (art. 23.2 R.C.): "in nessun caso deputati che appartengono ad uno stesso partito possono costituire Gruppi Parlamentari separati. Neppure possono costituire Gruppi parlamentari separati deputati che, al momento delle elezioni appartenevano a formazioni politiche che non si sono affrontate davanti all'elettorato".

Tali norme non consentono di formare più gruppi a partire da una sola forza politica (nel primo caso un partito, nel secondo - verosimilmente - una coalizione,) che ha chiesto voti per sè.

Al *Senado*, analogamente, (art. 27.3 e 27.4 R.S.): "i Senatori che hanno

concorso alle elezioni con uno stesso partito, federazione, coalizione o raggruppamento non potranno formare più di un Gruppo parlamentare" e "ciascun Gruppo parlamentare deve adottare una denominazione conforme a quella con la quale i suoi membri hanno partecipato alle elezioni."

Ciò che emerge da entrambe le discipline sembra in realtà comportare solo in parte la corrispondenza tra competitori elettorali e gruppi parlamentari: infatti sembrano rendere possibile la formazione di gruppi parlamentari che comprendono più partiti che si sono confrontati alle elezioni. Non consente invece - come detto - la formazione di più gruppi a partiti che si sono presentati uniti alle elezioni, premiando così l'aggregazione.

Va anche notato che per lo più non si ritiene esistente un obbligo di un parlamentare di far parte del gruppo corrispondente al partito nelle cui liste è stato eletto. Va anticipato qui ciò che si dirà più oltre circa la possibilità di "prestare" parlamentari per la costituzione di nuovi gruppi.

In definitiva, ciò che è assicurato è "solo" che il numero di gruppi parlamentari non superi quello delle forze politiche presentatesi alle elezioni.

Qui si può poi solo accennare come il legame - affermato nei regolamenti - tra movimento politico partecipante alle elezioni e gruppo parlamentare abbia costituito oggetto di aspro dibattito nel momento in cui l'autorità giurisdizionale spagnola ha chiesto al Parlamento basco di sciogliere il gruppo parlamentare ritenuto corrispondente al partito di *Batasuna*, a sua volta sciolto in forza della legge organizza sui partiti del 2002.

La disciplina dei Gruppi parlamentari è contenuta negli articoli da 23 a 29 del Regolamento del *Congreso* e negli articoli da 27 a 34 del Regolamento del *Senado*.

Dal punto di vista quantitativo è necessario un numero minimo di componenti, che è di quindici deputati al *Congreso*. E' possibile costituire un gruppo anche con almeno cinque deputati, purché la relativa forza politica abbia conseguito almeno il 15% dei voti nelle circoscrizioni in cui ha presentato candidature - come nel caso di CiU e PNV, i partiti nazionalisti basco e catalano - o il 5% dei voti a livello nazionale (caso di IU, *Izquierda Unida*, il partito della sinistra spagnola).

E' importante sottolineare che questi livelli minimi sono richiesti inizialmente, perché se dovesse ridursi il numero dei componenti di un gruppo nel corso della legislatura, il gruppo viene dichiarato sciolto solo se scende al di sotto della metà del mimino. I cambi di Gruppo parlamentare al *Congreso* possono effettuarsi solo nei cinque giorni successivi all'inizio di ogni sessione (il

Parlamento spagnolo è organizzato in sessioni). Questa disciplina non si applica al Gruppo misto.

Al *Senado* il numero minimo non derogabile è di dieci senatori. Il Gruppo si scioglie sotto i sei partecipanti, ma lo scioglimento avviene alla fine della sessione nella quale l'evento si verifica.

In più di un'occasione[22] si è verificato il "prestito" di alcuni parlamentari ad un nucleo che non raggiungeva il numero minimo per la creazione di un gruppo (che pur rappresentava un partito presentatosi alle elezioni). In virtù della norma precedente (che consente al gruppo di sopravvivere con una consistenza pari alla metà di quella richiesta per la costituzione) può accadere che (ad esempio) due deputati si aggreghino ad altri tre per formare un gruppo di cinque (alle altre condizioni previste) e che poi i due - anche pochi giorni dopo - abbandonino quel gruppo per tornare in quello loro proprio. Questa pratica è stata peraltro oggetto di contestazione alla luce delle norme del regolamento parlamentare - che taluno ha sostenuto essere violato da tale prassi - e perfino delle norme di carattere generale sui comportamenti fraudolenti.

La costituzione dei Gruppi avviene con comunicazione formale all'inizio della legislatura. I deputati che non fanno parte di nessun Gruppo costituito possono associarsi ad un Gruppo esistente, con l'accettazione del suo Presidente: l'associato viene computato sia ai fini del numero mimino, sia ai fini della determinazione dei membri cui ha diritto il Gruppo in Commissione. I Regolamenti prevedono che i parlamentari che non siano parte di un Gruppo vadano a fare parte del Gruppo Misto.

I cambi di Gruppo parlamentare al *Senado* possono effettuarsi con comunicazione formale ed accettazione del Presidente del Gruppo nel quale si confluisce. Se nel corso della legislatura cambia il numero dei componenti di un Gruppo, la sua rappresentanza nelle Commissioni si modificherà proporzionalmente. La formazione di nuovi Gruppi parlamentari non è un evento frequente all'esperienza del *Senado,* mentre lo è il cambio di Gruppo di un singolo parlamentare.

Al *Senado* - camera di rappresentanza territoriale - è possibile costituire "Gruppi territoriali" (art. 32 e 33 R.S.)

I gruppi parlamentari sono sei sia alla Camera che al Senato, più il gruppo misto (9 e 5 membri, rispettivamente). I due gruppi maggiori corrispondono alle due più grandi forze politiche, socialisti e popolari: gli altri 4 gruppi più piccoli

[22] Segnalato da S. Curreri, partiti e gruppi parlamentari nell'ordinamento spagnolo, 2005. La pratica sarebbe assai diffusa al *Senado*, grazie al ruolo dei senatori eletti indirettamente e provenienti dalle *Comuninades*.

corrispondono alle forze radicate in una *Comunidad* con un numero sufficiente di iscritti; il gruppo misto è essenzialmente formato dalle altre forze politiche di ambito regionale che non raggiungono il numero minimo richiesto.

STATI UNITI - *Congress*

Il Congresso degli Stati Uniti non conosce i Gruppi Parlamentari così come sono conosciuti in altri paesi.

Il sistema è presidenziale - e non parlamentare - e perciò le elezioni ed il comportamento politico degli eletti al Congresso è privo di conseguenze formali sull'esecutivo, che ha un proprio titolo di legittimazione diretto ed è istituzionalmente separato dalle Camere.

I parlamentari sono liberi di creare gruppi politici o raggruppamenti informali come desiderano: su questo non c'è regolamentazione.

Può capitare che essi cambino adesione politica ("*switch*") o abbandonino quella precedente restando "indipendenti", e può capitare che essi trattino con uno dei raggruppamenti per ottenere taluni incarichi nel sistema delle commissioni. Particolare scalpore provocò l'annuncio (24 maggio 2001) del senatore repubblicano Jim Jeffords di considerarsi "indipendente" e - di fatto - votare con i democratici, alla luce del fatto che, prima di quell'annuncio, il rapporto di forza tra le due forze politiche era di 50:50, nel *Senate* che consta di 100 senatori.

Attualmente ci sono due indipendenti al Senato (su 100 membri). Per il resto, tutti i 435 deputati e 98 senatori si dividono tra Repubblicani e Democratici.

ALLEGATO "A"
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI

AUSTRIA - *NATIONALRAT*

SPÖ	68
ÖVP	66
Grüne	21
FPÖ	21
BZÖ	7
TOTALE	**183**

BELGIO - *CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS*

Groen - Ecolo	12
VB (Vlaams Belang)	17
CDH	10
OpenVld	18
MR	23
CD&V N-VA	30
Sp.a - spirit	14
PS	20
LDD	5
Non appartenenti ad alcun gruppo	1
TOTALE	**150**

BELGIO - *SÉNAT*

Ecolo	5
VB (Vlaams Belang)	8
CDH	5
OpenVld	9
MR	11
CD&V N-VA	14
Sp.a - spirit	7
PS	8
Non rappresentati	4
TOTALE	**71**

FRANCIA

ASSEMBLÉE NATIONALE

GROUPES	MEMBRES	APPARENTÉS	TOTAL
Union pour un Mouvement Populaire	311	7	**318**
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche	186	18	**204**
Gauche démocrate et républicaine	24	-	**24**
Nouveau Centre	20	2	**22**
Totale groupes	**541**	**27**	**568**
Deputati non iscritti			**7**
Totale seggi assegnati			**575**
Seggi vacanti			**2**
TOTALE			**577**

FRANCIA

SENAT

GROUPES	MEMBRES	RATTACHÉS	APPARENTÉS	TOTAL
Groupe Communiste Républicain et Citoyen	21	2		**23**
Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen	15	1		**16**
Groupe Socialiste	88	5	3	**96**
Groupe Union pour un Mouvement Populaire	148	6	5	**159**
Riunione amministrativa dei Senatori che non figurano nella lista di alcun Gruppo	6			**6**
TOTALE				**330**

GERMANIA

BUNDESTAG

CDU/CSU	224
SPD	222
FDP	61
DIE LINKE (sinistra)	53
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	51
Non iscritti a gruppi	2
TOTALE	**613**

GRECIA

BOULÉ

PARTITI	*SEGGI*
ND (Nuova Democrazia)	152
Pasok (Partito Socialista)	102
KKE (Partito Comunista)	22
Sy.Riz.A (Coalizione della Sinistra Radicale)	14
La.O.S (destra)	10
TOTALE	**300**

PAESI BASSI

EERSTE KAMER (SENATO)

CDA	21
VVD	14
PvdA	14
SP	11
ChristenUnie	4
GL	4
SGP	2
D66	2
OSF	1
PvdD	1
Fractie-Yildirim	1
TOTALE	**75**

PAESI BASSI

TWEEDE KAMER

(CAMERA DEI DEPUTATI)

CDA	41
PvdA	33
SP	25
VVD	21
PVV	9
GL	7
CU	6
D66	3
PvdD	2
SGP	2
Verdonk	1
TOTALE	**150**

POLONIA

SEJM (CAMERA DEI DEPUTATI)*

Civic Platform (PO)	209
Law and Justice (PiS)	158
Lewica i Demokraci (LiD)	53
Polish People's Party (PSL)	31
Indipendenti	8
TOTALE	**459**

POLONIA

SENAT

Civic Platform (PO)	59
Law and Justice (PiS)	38
Indipendenti	3
TOTALE	**100**

REGNO UNITO

CAMERA DEI COMUNI

Conservative	194
Democratic unionists	9
Independent	3
Independent conservative	1
Independent Labour	1
Labour	352
Liberal democrat	63
Plaid Cymru	3
Respect	1
Scottish National	6
Sinn Fein	5
Social democratic & Labour	3
Ulster Unionist	1
Membri del consiglio di presidenza	*4*
TOTALE	**646**

ROMANIA

CAMERA DEI DEPUTATI

PSD	102
PNL	56
PD	71
PRM	26
UDMR	22
PC	15
Minoranze nazionali	18
Membri che non sono iscritti ad alcun gruppo parlamentare	20
TOTALE	**330**

ROMANIA

SENATO

PSD	43
PNL	25
PD	26
PRM	15
UDMR	10
PC	11
Minoranze nazionali	
Membri che non sono iscritti ad alcun gruppo parlamentare	5
TOTALE	**135**

SPAGNA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

GRUPPI	***MEMBRI***
Partito Socialista (PSOE)	164
Partito Popolare (PP)	147
Convergenza e Unione	10
Sinistra Repubblica di Catalogna	8
Partito Nazionalista Basco	7
IU (Sinistra Unita) - Verdi	5
Misto	9
TOTALE	**350**

SPAGNA

SENADO

GRUPPI	***MEMBRI***
Partito Popolare (PP)	123
Partito Socialista (PSOE)	98
Entesa catalana de progrés	16
Nazionalista Basco	7
Catalani di Convergenza e Unione	6
Coalizione della Canarie	4
Gruppo Misto	5
TOTALE	**259**

ALLEGATO "B"
LE NORME DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI
(estratto)

AUSTRIA - NATIONALRAT

"§ 7.Members who belong to the same political party that participated in the election may form a Parliamentary Group. The minimum number of members required for recognition shall be five. Members who do not belong to the same political party can form a Parliamentary Group only with the approval of the National Council. The President shall without delay be informed of the formation of a Parliamentary Group or changes in its membership."

BELGIO - CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Art. 11
1. Les représentants peuvent se constituer en groupes politiques.
Les groupes politiques remettent au président de la Chambre la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.
Un représentant ne peut faire partie que d'un seul groupe politique.
Les modifications apportées à la composition d'un groupe politique sont portées à la connaissance du président de la Chambre sous la signature du président du groupe.
2. Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.
3. Le jeudi matin est réservé aux réunions des groupes politiques, sauf exception admise par la Conférence des présidents et sauf décision contraire de la Chambre prise conformément à l'article 40, alinéa 3.

Art. 158
1. Les nominations auxquelles la Chambre est appelée à procéder parmi ses membres, à l'exception de celles relatives au Bureau, se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Cette représentation proportionnelle des groupes politiques est fixée sur la base du nombre de sièges obtenus par ces mêmes groupes après chaque élection de la Chambre des représentants. La Chambre détermine, sur proposition du Bureau, le nombre de places à attribuer à

chaque groupe politique dans chaque cas.
2. Chaque membre d'un groupe politique représenté dans les commissions permanentes, en application du n° 1, doit faire partie d'au moins une commission.
3. Les membres qui font partie d'un groupe politique non représenté dans les commissions permanentes ou qui ne font partie d'aucun groupe politique siègent dans au moins une de ces commissions de leur choix, sans voix délibérative. Le président de la Chambre est informé de ce choix par le président du groupe ou par le membre. Il en fait part à la Chambre.

BELGIO - SÉNAT DE BELGIQUE

ART. 18. 1. Les sénateurs élus directement par le corps électoral peuvent s'organiser en groupes politiques d'après les listes sur lesquelles ils ont été élus. Aucun membre ne peut faire partie de plus d'un groupe.
Les sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française, par le Conseil flamand ou par le Sénat ne peuvent adhérer qu'au groupe à l'intervention duquel ils ont été désignés en application de l'article 211 ou 220 du Code électoral.
Le sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone peut adhérer à l'un des groupes visés à l'alinéa 1er.
2. Les groupes politiques remettent au président la liste de leurs membres, signée par eux à titre d'adhésion individuelle, et le nom de leur président.
3. Toute modification dans la composition des groupes est portée à la connaissance du président du Sénat par leur président.
4. Chaque groupe politique peut organiser un secrétariat administratif dont il recrute le personnel. Sur proposition du collège des questeurs, le bureau fixe le montant de la subvention qui est allouée aux groupes, ainsi que les conditions de leur installation matérielle et le droit d'accès de leur personnel aux locaux du Sénat.
5. Le bureau décide quel moment de la semaine est réservé aux réunions des groupes politiques. Sauf décision contraire du bureau, aucune réunion de commission ni séance plénière ne se tiennent à ce moment.

ART. 21.
1. Lors de tout renouvellement du Sénat et après la constitution du bureau définitif, l'assemblée nomme en son sein, pour la durée de la législature, les

commissions permanentes, dont le nombre, de six au maximum, la dénomination et les attributions sont déterminés par le bureau.

2. Chaque commission comprend dix-sept membres, qui sont désignés par le Sénat selon les règles définies à l'article 84.

Pour chaque liste de membres effectifs des commissions sont désignés, dans les mêmes conditions, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des membres effectifs augmenté d'une unité.

3. Tout sénateur appartenant à un groupe politique représenté dans les commissions permanentes en application du point 2, fait partie au moins d'une commission en qualité de membre effectif et d'une autre commission en qualité de membre suppléant.

4. Lorsqu'un mandat devient disponible par décès ou démission ou par retrait de ce mandat à la demande du groupe qui avait présenté le membre, le Sénat désigne un nouveau membre sur la présentation du même groupe. Lorsque le Sénat n'est pas en séance, le président procède à ce remplacement.

ART. 23.

(…)

5. Sauf décision contraire de la commission, approuvée par le président du Sénat, les membres du Sénat peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie et y être entendus, mais sans voix délibérative.

(…)

ART. 84.

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les nominations auxquelles le Sénat est appelé à procéder parmi ses membres se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. À cet effet, le nombre de mandats revenant à chaque groupe est établi par le Sénat, sur proposition du bureau, qui fait application de l'article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral de chaque groupe, le nombre de membres dont celui-ci se compose. En cas d'égalité de quotients, le mandat est attribué au groupe comptant le plus grand nombre de membres, et en cas de parité du nombre de membres, au groupe qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé lors de l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1º et 2º, de la Constitution.

2. Les groupes remettent au président la liste de leurs candidats.

3. En cas de vacance, le Sénat désigne un nouveau membre sur présentation du groupe dont faisait partie le membre à remplacer. Lorsque le Sénat n'est pas en séance, le président procède à ce remplacement.

4. Lorsque la composition des groupes politiques subit des modifications qui influencent la représentation proportionnelle, le bureau propose, s'il y a lieu, une nouvelle répartition des mandats. (…)

FRANCIA - ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 19

1 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessous 28.

2 Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

3 Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

4 Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

Article 20

Les groupes constitués conformément à l'article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l'Assemblée sont fixés par le Bureau de l'Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.

Article 21

Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 22
Après constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes.

Article 23
1 Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, dans les formes prévues à l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.

2 Est également interdite la réunion dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

FRANCIA - SÉNAT

Art. 5
1. - Les sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.
2. - Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création, de même qu'après chaque renouvellement du Sénat, les groupes doivent rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent. Les listes des membres des groupes sont publiées au Journal officiel au moment de leur création de même qu'après chaque renouvellement du Sénat.
3. - Les groupes constituent librement leurs bureaux.

4. - Chaque groupe compte au moins quinze membres. Il peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution.
5. - Les conditions d'installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs.
6. - Est interdite la constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre

des intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

Art. 6
1. - Les formations dont l'effectif est inférieur à quinze membres peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe.
2. - La même faculté est ouverte sous la même condition aux sénateurs qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation.
3. - L'indication des formations ou des sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe.
4. - Les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé forment une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle. Ce délégué possède les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des commissions et des secrétaires du Sénat.
5. - Lorsqu'il y a lieu de procéder aux nominations prévues aux articles 3, alinéa 9, 8 et 105 selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes, l'effectif de ceux-ci doit comprendre, outre leurs membres, ceux des formations qui leur sont rattachées ou apparentées, ainsi que les sénateurs individuellement rattachés ou apparentés.

GERMANIA - BUNDESTAG

Rule 10
Formation of parliamentary groups
(1) The parliamentary groups shall be associations of not less than five per cent of the Members of the Bundestag, and their members shall belong to the same party or to parties which, on account of similar political aims, do not compete with each other in any Land. Where Members of the Bundestag form such an association on grounds other than those set out in the first sentence of this paragraph, its recognition as a parliamentary group shall require the consent of the Bundestag.
(2) The formation of a parliamentary group, its designation, and the names of the chairpersons, members and guests shall be communicated to the President in writing.
(3) Parliamentary groups may admit guests who, while not counting towards the

strength of the group, shall be taken into account in the distribution of posts (Rule 12).
(4) Members of the Bundestag who wish to form an association but do not reach the prescribed minimum strength for parliamentary group status may be recognized as a grouping. Paragraphs (2) and (3) shall apply to them mutatis mutandis.
(5) Joint technical working parties set up by parliamentary groups shall not affect the number of posts to which the parliamentary groups are entitled in line with their relative strengths.

Rule 11
Order of parliamentary groups
The order of parliamentary groups shall be determined by their relative strengths. If any groups are of equal size, the President shall determine the order by drawing lots at a sitting of the Bundestag. Seats that fall vacant shall, until they are filled, continue to count towards the strength of the parliamentary group to which they had until then belonged.

Rule 12
Distribution of posts among parliamentary groups
The composition of the Council of Elders and of the committees as well as the appointment of the chairpersons of the various committees shall be in proportion to the strengths of the parliamentary groups. The same principle shall apply to elections to be held by the Bundestag.

GRECIA - BOULE'

Article 15
1. Le nombre minimum exigé des Députés pour la Constitution d'un Groupe Parlementaire est de dix (10).
2. Le nombre minimum de Députés, selon le paragraphe précédent, pour la constitution d'un Groupe Parlementaire est réduit à cinq (5), si le Parti, avec lequel ils ont été élus et auquel ils appartiennent toujours, s'est présenté aux élections législatives desquelles émane la Chambre, présentant des listes dans 2/3 des circonscriptions au niveau national et a obtenu un pourcentage au moins égal à trois pour cent (3 %) du total des suffrages valides sur l'ensemble du pays.
3. Le Parti qui s'est présenté aux élections législatives desquelles émane la

Chambre, en coalition avec d'autres Partis, est censé, pour l'application du paragraphe précédent, avoir obtenu un nombre de suffrages valides égal au résultat de la multiplication du nombre des Députés par la moyenne de suffrages valides de la coalition par Député. Cette moyenne ressort de la division du nombre de suffrages valides de la coalition sur l'ensemble du pays par le nombre total de Députés choisis par la coalition.
4. Un Député ne peut faire partie que d'un seul Groupe Parlementaire.
5. Les Députés, n'appartenant à aucun Groupe Parlementaire, sont considérés comme non−inscrits et comme groupe uniquement pour leur participation à la Section de Vacation et aux Commissions de la Chambre.
6. Les sièges devenus vacants, pour quelque raison que ce soit, sont censés appartenir au Groupe Parlementaire dont étaient issus leurs occupants, s'ils n'ont pas été remplacés légalement.

Article 16
1. Si les conditions des paragraphes 1 à 3 de l'article précédent sont réunies, les Députés sont considérés appartenir au Groupe Parlementaire avec lequel ils ont été élus, sauf s'ils expriment un voeu différent par déclaration écrite dûment signée. Cette déclaration signée peut être soumise au Président de la Chambre à tout moment de la législature.
2. Le Chef d'un Parti politique est considéré Président du Groupe Parlementaire de son Parti s'il est élu Député.
3. Les Députés qui souhaitent constituer, conformément aux conditions prévues par l'article précédent, un Groupe Parlementaire, soumettent au Président de la Chambre une déclaration à ce sujet, contenant le nom du Parti et les noms de ses membres et de son Président. Cette déclaration est signée par tous les membres du Groupe Parlementaire, elle est portée à la connaissance de la Chambre et elle est enregistrée au Procès−Verbal.
4. Si les conditions des paragraphes 2 et 3 de l'article précédent sont réunies, les Députés qui ont été élus par la coalition de deux ou plusieurs Partis doivent soumettre, avant l'élection du Bureau définitif de la Chambre, une déclaration signée mentionnant auquel des Groupes Parlementaires des Partis de la coalition ils appartiennent. S'ils n'ont pas soumis une telle déclaration, ils sont considérés comme appartenant au Groupe Parlementaire du Parti mentionné en premier lieu sur la liste de la coalition.
5. Les modifications apportées à la composition d'un Groupe Parlementaire sont portées à la connaissance du Président de la Chambre par déclaration écrite dûment signée du Député, s'il s'agit d'une démission ; par déclaration dûment

signée du Président du Groupe Parlementaire, s'il s'agit d'une radiation et par déclaration dûment signée à la fois par le Député et le Président du Groupe Parlementaire, s'il s'agit d'un apparentement. Ces déclarations signées sont communiquées à la Chambre et enregistrées au Procès−Verbal.

Article 17

1. Les Groupes Parlementaires sont représentés par leurs Présidents.
2. Les Présidents des Groupes Parlementaires peuvent désigner par déclaration écrite dûment signée au Président de la Chambre jusqu'à deux remplaçants − représentants du Groupe Parlementaire, qui le remplacent en cas d'empêchement ou d'absence. Le Président du premier Groupe Parlementaire en nombre de sièges qui participe au Gouvernement, ainsi que le Président du Groupe Parlementaire de l'Opposition, peuvent désigner jusqu'à trois remplaçants − représentants.
3. La désignation des remplaçants − représentants peut être révoquée à tout moment.
4. Au cas où plusieurs remplaçants − représentants auraient été désignés, le remplacement du Président du Groupe Parlementaire, dont les droits et obligations sont définis par le Règlement, se fait seulement par l'un des deux, dans l'ordre ou selon l'objet de leur désignation.
5. Le remplacement des Présidents des Groupes Parlementaires par les remplaçants désignés au paragraphe 2 n'est pas admis dans le cas de questions liées à la personne d'un Député prévues par l'article 68 et dans le cas de sujets se rapportant au contrôle parlementaire des articles 124 à 133, à l'exception des interpellations et des interpellations d'actualité.
6. Les dispositions de l'article 66 du Règlement qui déterminent les modalités de parole des Députés sont également valables pour les remplaçants des Présidents des Groupes Parlementaires.
7. Les remplaçants des Présidents des Groupes Parlementaires peuvent répondre pour une durée ne dépassant pas cinq (5) minutes.

Article 18

1. Aux Groupes Parlementaires mentionnés par les articles 15 et 16 sont attribuées des salles particulières de la Chambre en capacité égale au nombre de leurs membres. Aux Présidents des Groupes Parlementaires sont attribués des bureaux particuliers. Au cas où les bureaux disponibles ne suffiraient pas, l'attribution de bureaux particuliers aux Présidents des Groupes Parlementaires

s'effectue en fonction de leur nombre de sièges.
2. Aux Députés non−inscrits mentionnés par l'article 15 paragraphe 5 est attribuée une salle de la Chambre.
3. L'utilisation des salles et des autres locaux de la Chambre et des autres bâtiments, attribués conformément aux paragraphes 1 et 2 ou qui contribuent au fonctionnement de la Chambre et de ses services est permise seulement pour l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux décisions du Président de la Chambre.
À titre indicatif, il est interdit de fumer. Sur décision du Président de la Chambre, certains locaux de la Chambre et des autres bâtiments sont destinés à une utilisation occasionnelle par les fumeurs.
4. Les secrétaires administratifs des Groupes Parlementaires sont des fonctionnaires mobiles recrutés par décision du Président de la Chambre sur proposition du Président de chaque Groupe Parlementaire. Le nombre et le statut hiérarchique de ces fonctionnaires mobiles et leur affectation aux différents Groupes Parlementaires, proportionnellement à leur importance en nombre de sièges, sont prévus par les dispositions de l'article 30 du Règlement intérieur de la Chambre (Partie B − Personnel).

Article 19
1. L'ordre des Groupes Parlementaires est déterminé selon leur importance en nombre de sièges. En cas d'égalité de sièges, c'est le Groupe Parlementaire ayant le plus de suffrages aux élections desquelles émane la Chambre qui prime. Le Groupe Parlementaire le plus ancien prime sur celui nouvellement constitué.
2. Au début de chaque législature ou en cas de constitution d'un nouveau Groupe Parlementaire, le Président de la Chambre réunit les Présidents des Groupes Parlementaires en vue de procéder à la division en secteurs de la salle des séances et à l'attribution, conformément à l'article 18, des salles et bureaux de la Chambre. En cas de désaccord, la division de la salle en secteurs s'effectue par le Président de la Chambre selon l'importance en sièges des Groupes Parlementaires et selon la coutume parlementaire.

PAESI BASSI - Camera / Tweede Kamer der Staten-Generaal

Article 11. Composition of the parliamentary parties
1. The members who have been declared elected by the central electoral committee on the same list shall be regarded as a single parliamentary party at

the start of the session. If only one member has been elected under a list number, such member shall be deemed to be a separate parliamentary party.
2. If changes subsequently occur in the composition of a parliamentary party, such party shall inform the President of this.
3. Each parliamentary party shall inform the President of the composition of its executive.

Article 12. Formation of new parliamentary parties
1. If a split occurs in a parliamentary party and leads to the formation of one or more new parliamentary parties, the funds of the parliamentary parties involved shall be fixed at the amounts to which the undivided parliamentary party would have been entitled, divided in proportion to the number of members involved in the split.
2. If a new parliamentary party is formed by merger, the funds of the newly formed parliamentary party may not exceed the amount to which a parliamentary party of the same size as referred to in article 11, paragraph 1, would be entitled.
3. To enable obligations to staff of the original parliamentary party to be met, the Presidium may make a temporary arrangement, notwithstanding paragraphs 1 and 2.

PAESI BASSI - Senato / Eerste Kamer der Staten-Generaal

Article 23
1. The members who have been elected on lists that bear at the top the same name or designation of a political group shall be regarded as a parliamentary party at the start of the session.
2. If only one member has been elected under a name or number, such member shall be deemed to constitute a separate parliamentary party.

Article 24
Members who no longer form part of the parliamentary parties referred to in the previous article shall give notice of this to the President. They may form separate new parliamentary parties either together or individually. Notice of this must be given to the President. Article 25 applies by analogy to these newly formed parliamentary parties.

Article 25

1. After the start of a session the parliamentary parties shall inform the President of the composition of their executive.
2. In the event of changes to the composition of a parliamentary party or the executive of a parliamentary party during the life of a Parliament, the President shall be immediately notified of this.

POLONIA - Camera / Sejm

Article 9
1. In the Sejm, Deputies may fund Deputies` clubs and Deputies` groups according to political principles.
2. A club shall be funded by at least 15 Deputies.
3. A group shall be funded by at least 3 Deputies.
4. No Deputy may at the same time belong to more than one Deputies` club or deputies` group.
5. Deputies` clubs and Deputies` groups may, by means of alliance, form a joint representation within the Council of Seniors.
6. In the Sejm, Deputies may fun groupings according to principles other than those specified in para. 1.
7. The authorities of Deputies` clubs, deputies` groups, groupings and alliances shall inform the Marshal of the Sejm about their composition and internal regulations (statutes).

POLONIA - Senat

Article 21
1. Senators can establish Senate clubs or Senate groups organised along political lines in the Senate.
2. Clubs are created by at least 7 Senators.
3. Groups are created by at least 3 Senators.
4. A Senator can only belong to one Senate club or Senate group.
5. Senate clubs or Senate groups can appoint a joint representative in the Convention of Elders on the basis of mutual agreements.
6. Senators can create groupings at the Senate organised according to other principles than those set forth in para. 1.
7. The authorities of clubs, groups or groupings and agreements will present their composition and internal rules to the Presidium of the Senate.

ROMANIA - Camera Deputatilor

Article 12. - (1) The Parliamentary Groups are structures of the Chamber of Deputies. They may be comprised of at least 10 Deputies who stood on the lists of the same political party, political formation, political alliance or electoral alliance.
(2) Deputies of a political party or political formation may establish a single Parliamentary Group.
(3) Deputies who stood on the lists of one political alliance or electoral alliance but belong to a different political party may establish Parliamentary Groups of the political party to which they belong.
(4) Deputies who belong to the political parties, political formations, political alliances or electoral alliances that do not meet the numerical requirements to establish a Parliamentary Group, as well as independent Deputies may assemble in joint Parliamentary Groups or may become affiliated to other Parliamentary Groups established under paragraph (1).
(5) Deputies who represent organisations of citizens that belong to national minorities, who have obtained their Deputy mandates in compliance with article 62 (2) of the Constitution of Romania, republished, may establish a single Parliamentary Group.

Article 13. - (1) The Deputies who have not become Members of Parliamentary Groups established when the Chamber of Deputies was convened, the Deputies whose Parliamentary Groups have ceased to exist, as well as the Deputies who have become independent, following resignation, expulsion from the party, or after having left a Parliamentary Group, shall have the following rights, unless they have established Parliamentary Groups in compliance with the provisions of article 12 (1)-(4):
a) to speak in general debates, or in the debate on motions, for 20 seconds' time; they shall be able to cumulate such time in seconds for a single intervention made by a common representative;
b) to delegate a common representative, as an observer without a right to vote, in the meetings of the Parliamentary Group Leaders Committee;
c) to take part in the delegations abroad of friendship groups, Standing Committees, or based on personal invitations, with the consent of the Standing Bureau.
(2) Based on a decision by the Standing Bureau, the Secretary General shall

make available to the Deputies stipulated under paragraph (1), for common usage, a meeting room, the adequate logistics, a car and technical staff comprised of a driver and a Secretary.(...)

Article 15. - In the first sitting, for the setting up of the Chamber of Deputies, the Parliamentary Groups shall be presented in order of their size, as they have resulted from the elections.(...)

Article 17. - At the beginning of the first session of the term of office, the President of the Chamber of Deputies, together with the leaders of the Parliamentary Groups, shall assign to each Parliamentary Group its seats in the sitting hall.

Article 18. - Political parties that have not obtained mandates following the elections cannot establish Parliamentary Groups.

Article 19. - (1) Any change occurring in the composition of a Parliamentary Group shall be notified to the President of the Chamber of Deputies, under the signature of that Group's leader and, where applicable, of the Deputy who has changed his/her membership to that Parliamentary Group.
(2) The President of the Chamber of Deputies shall inform the Deputies, in a public sitting, of the changes occurring in the composition of the Parliamentary Groups.
(3) Each Deputy shall be entitled to inform the plenum of the Chamber of Deputies of any change in his/her membership to a Parliamentary Group.

ROMANIA - Senatul

Art. 16 (1) After validation and taking the oath, the Senators are organized in Parliamentary Groups, that represent the internal structure of the Senate. A Senator may be part of only one Parliamentary Group.
(2) A Parliamentary Group may be organized and may operate only if it includes at least 7 Senators who were elected on the lists of the same party, organization of citizens belonging to the national minorities, political or electoral alliance.
(3) Senators, members of a political party or of an organization of citizens belonging to the national minorities, political or electoral alliance may form only one Parliamentary Group.

(4) Senators who were elected on the lists of an electoral or political alliance may form either Parliamentary Groups of the component parties or organizations of citizens belonging to the national minorities or one single Parliamentary Group of the alliance. Parties or organizations of citizens belonging to the national minorities may also form joint groups.
(5) Senators from parties or organizations of citizens belonging to the national minorities who have not reached the necessary number to form a Parliamentary Group may affiliate to other Parliamentary Groups or may form mixed Parliamentary Groups.
(6) Provisions stipulated in par. (5) also apply correspondingly to the Senators either elected or becoming independent.
(7) It is forbidden to form a Parliamentary Group that represents or wears the name of a party, an organizations of citizens belonging to the national minorities or of a political alliance which didn't get Senator mandates.

Art. 17 - The Parliamentary Groups choose themselves a leader, one or two viceleaders and a secretary. At the beginning of each ordinary session the leaders are announced in the Senate Plenum.

Art. 18 (1) The Parliamentary Group leader has the following duties:
a) to present to the Senate the name of the group and also its numerical and nominal composition;
b) to present to the Senate the group's representatives for negotiations regarding the composition of the Senate committees and their bureaus;
c) to present to the Senate the candidates for positions in the Standing Bureau;
d) to attend, without vote right, the sittings of the Standing Bureau;
e) to ask for the continuation, interruption or conclusion of the debates, according to the present regulations;
f) to ask for the nominal list of the votes expressed during the debates in the Senate Plenum;
g) to dispute the result of a vote expressed in the Senate plenum;
h) to ask for a pause for consultations within the Parliamentary Group which he leads or with other leaders of Parliamentary Groups , if the case is;
i) to propose the modality of vote;
j) to propose, on behalf of the Parliamentary Group, the retransmission of the draft law to the committee notified on the substance;
k) to propose the completion or the modification of the agenda;
l) to announce modifications regarding the attendance of the group members to

the Senate committees;
m) to ask, on behalf of the Parliamentary Group, for the cancellation of the Standing Bureau members or of the committee bureaus' members proposed by his group;
n) to inform the group members with regard to the Senate activities and the Senate committees;
o) to represent his group, when necessary, during the Senate activity;
p) to carry out any other duties established by the group regulations or decided by the group's vote;
(2) One of the vice-leaders of the group replaces the leader in his absence or, when necessary, on the ground of his mandate;
(3) The secretary of the group ensures the drawing up of the documents, necessary to the group.

Art. 19 (1) Any modification in the leadership or componence of a Parliamentary Group is transmitted, in written, to the President of the Senate under the signature of the group leader.
(2) The President of the sitting informs the Senators during the first public sitting, with regard to the modifications made in the componence or leadership of the Parliamentary Groups.

Art. 20 - The distribution of the seats that are going to be occupied by the Parliamentary Groups and also by independent Senators in the sitting hall conference room is established by negotiation by the leaders of the Parliamentary Groups following the decreasing order of the groups' size.

Art. 21 (1) The Parliamentary Groups form a technical secretariat with the size and structure established by the Standing Bureau, depending on the size of the groups.
(2) The persons who form the technical secretariat are employed according to the law.
(3) Appointing and discharging of the employees of the technical secretariat is done by the Secretary General at the proposal of the respective Parliamentary Group.

Art. 22 (1) Parliamentary Groups may benefit from means of transportation and of the necessary logistics in order to carry on their activity, set down by the Standing Bureau, depending on the size of the group.

(2) The Standing Bureau, if possible, also ensures logistics to the Senators who are not joined in Parliamentary Groups.

SPAGNA - Camera /Congreso

Artículo 23
Los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación.
En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido.
Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.

Artículo 24
La constitución de Grupos Parlamentarios se hará, dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara.
En el mencionado escrito, que irá firmado por todos los que deseen constituir el Grupo, deberá constar la denominación de éste y los nombres de todos los miembros, de su portavoz y de los Diputados que eventualmente puedan sustituirle.
LosDiputados que no sean miembros de ninguno de los Grupos Parlamentarios constituidos podrán asociarse a alguno de ellos, mediante solicitud que, aceptada por el portavoz del Grupo a que pretenda asociarse, se dirija a la Mesa de la Cámara dentro del plazo señalado en el apartado 1 precedente.
Los asociados se computarán para la determinación de los mínimos que se establecen en el artículo precedente, así como para fijar el número de Diputados de cada Grupo en las distintas Comisiones.

Artículo 25
Los Diputados que, conforme a lo establecido en los artículos precedentes, no quedaran, integrados en un Grupo Parlamentario, en los plazos señalados, quedarán incorporados al Grupo Mixto.
Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario.

Artículo 26
Los Diputados que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva del Congreso deberán incorporarse a un Grupo Parlamentario dentro de los cinco días siguientes a dicha adquisición. Para que la incorporación pueda producirse, deberá constar la aceptación del portavoz del Grupo Parlamentario correspondiente. En caso contrario, quedarán incorporados al Grupo Parlamentario Mixto.

Artículo 27
El cambio de un Grupo Parlamentario a otro, con excepción del Mixto, sólo podrá operarse dentro de los cinco primeros días de cada período de sesiones, siendo en todo caso aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
Cuando los componentes de un Grupo Parlamentairo, distinto del Mixto, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a la mitad del mínimo exigido para su constitución, el Grupo quedará disuelto y sus miembros pasarán automáticamente a formar parte de aquél.

Artículo 28
El Congreso pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su Presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos. Las cuantías se fijarán por la Mesa de la Cámara dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria.
Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de la subvención a que se refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición de la Mesa del Congreso siempre que ésta lo pida.

Artículo 29
Todos los Grupos Parlamentarios, con las excepciones previstas en el presente Reglamento, gozan de idénticos derechos.

SPAGNA - Senado

Artículo 27
1. Cada Grupo parlamentario estará compuesto, al menos, de diez Senadores. Ningún Senador podrá formar parte de más de un Grupo parlamentario.
2. Cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a seis, el Grupo quedará disuelto al final del período de sesiones en que se produzca esta circunstancia.
3. Los Senadores que hayan concurrido a las elecciones formando parte de un mismo partido, federación, coalición o agrupación no podrán formar más de un Grupo parlamentario.
4. Cada Grupo parlamentario deberá adoptar una denominación que sea conforme con la que sus miembros concurrieron a las elecciones.
5. Los distintos Grupos parlamentarios constituidos en el Senado gozarán de total autonomía en cuanto a su organización interna. Podrán utilizar para sus reuniones las salas del Palacio del Senado que la Presidencia de éste asigne para su uso.

Artículo 28
1. En el término de cinco días hábiles, contados desde la constitución del Senado, los Senadores que resuelvan constituirse en Grupo parlamentario entregarán en la Presidencia de la Cámara la relación nominal de quienes lo integran. Dicha relación deberá estar suscrita por todos los componentes del Grupo y habrá de indicar la denominación de éste y el nombre del Senador que actuará como Portavoz del mismo, así como los de quienes, eventualmente, hayan de sustituirle.
2. En el caso de los Senadores elegidos por las Asambleas legislativas o por los órganos colegiados superiores de las Comunidades Autónomas, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior, pero computándose, en su caso, el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de presentación de las credenciales.
3. Las relaciones de los componentes de los Grupos parlamentarios serán hechas públicas.

Artículo 29
Podrán incorporarse a los diversos Grupos parlamentarios creados los Senadores que expresen su voluntad de hacerlo así mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara. Este escrito deberá llevar el visto bueno del Portavoz del Grupo correspondiente.

Artículo 30
1. Los Senadores que en los plazos a que se refiere el artículo 28 no se hubieren incorporado a un Grupo parlamentario de denominación específica pasarán a integrar el Grupo Mixto, cuya participación en las actividades de la Cámara será idéntica a las de los restantes.
2. El Grupo Mixto, convocado al efecto por el Presidente de la Cámara, dará a conocer a éste los nombres de quienes hayan de desempeñar respecto de él las funciones de Portavoz en términos análogos a los previstos en el artículo 28.
3. Los Senadores que por cualquier causa dejen de pertenecer a un Grupo parlamentario de denominación específica, quedarán automáticamente incorporados al Grupo Mixto, salvo que en el plazo de tres días se adscribieran a otros Grupos ya constituidos. El Portavoz del Grupo Mixto, o el de cualquiera de estos últimos dará cuenta de las incorporaciones que se produzcan al Presidente de la Cámara.

Artículo 31
Cuando a lo largo de la legislatura se altere la cifra total de componentes de un Grupo parlamentario, la representación de éste en las Comisiones se ajustará a la proporción que en cada momento le corresponda, de acuerdo con el número de sus miembros.

Artículo 32
1. Dentro de los Grupos parlamentarios que se compongan de Senadores elegidos en el territorio o por las Asambleas legislativas u órganos colegiados superiores de dos o más Comunidades Autónomas, podrán constituirse Grupos territoriales. Ningún Senador puede formar parte de más de un Grupo territorial.
2. Cada Grupo territorial estará integrado, al menos, de tres Senadores elegidos por el electorado del territorio o designado por la Asamblea legislativa u órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma respectiva.
3. Los Grupos territoriales podrán intervenir en los casos y en la forma establecidos en los artículos 43 y 85 de este Reglamento.

Artículo 33
Los Senadores que decidan formar Grupos territoriales deberán entregar en la Presidencia de la Cámara, a través de sus respectivos Grupos parlamentarios, la relación nominal de quienes los integran. Dicha relación deberá estar suscrita por todos sus componentes y por el Portavoz del Grupo parlamentario al que estén

adscritos, e indicará la denominación del Grupo con referencia expresa al territorio y al partido, federación, coalición o agrupación al que pertenezcan sus componentes, y el nombre de su representante, así como los de quienes, eventualmente, hayan de sustituirle.

Artículo 34

El Senado facilitará a los Grupos parlamentarios una subvención cuya cuantía se fijará en función del número de sus componentes y, además, un complemento fijo igual para todos.

Ultimi dossier del Servizio Studi

232	Dossier	La questione del Kosovo
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1608 Misure per lo sviluppo del settore ittico
234/I	Dossier	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Tabella delle corrispondenze - *Edizione provvisoria*
234/II	Dossier	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Indice per materia - *Edizione provvisoria*
234/III	Dossier	La finanziaria 2008 - A.S. N. 1817-B Sintesi degli articoli - *Edizione provvisoria*
235/I	Schede di lettura	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Volume 1. Art. 1 - *Edizione provvisoria*
235/II	Schede di lettura	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Volume 2. Art. 2 - *Edizione provvisoria*
235/III	Schede di lettura	La finanziaria 2008 - A.S. n. 1817-B Le disposizioni modificate dalla Camera. Volume 3. Art. 3 - *Edizione provvisoria*
236	Documentazione di base	Banche popolari: rassegna stampa (20 novembre - 19 dicembre 2007)
237	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1484-A – Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto
238	Schede di lettura	Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (A.S. 1940 e ddl connessi nn. 876 e 1752)
239	Testo a fronte	Cooperazione allo sviluppo - La legge n. 49 del 1987 e il testo unificato del relatore
240	Dossier	La valutazione dello stato di salute della politica agricola comune
241		La finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Indice per materia
242	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 365, 963, 1064, 1094, 1273, 1353 Riforma dell'ordinamento forense
243	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati
244	Documentazione di base	Rassegna stampa sugli strumenti finanziari derivati

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico, per gli utenti intranet del Senato alla url http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm

Senato della Repubblica
www.senato.it